



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (Legge n. 170/2016 – Legge di delegazione europea 2015).

Repertorio n. 137/cv del 8 novembre 2017

LA CONFERENZA UNIFICATA

nell'odierna seduta del 9 novembre 2017

VISTO il Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;

VISTA la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015, e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del richiamato regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, predisposto ai sensi del predetto articolo 3 della legge n. 170 del 2016, approvato dal Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, l'8 settembre 2017, trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi di questa Presidenza con nota DAR n. 9510 del 12 settembre 2017, e diramato dalla Segreteria di questa Conferenza con nota DAR n. 14221 del 14 settembre 2017;

CONSIDERATO che nella riunione tecnica del 16 ottobre 2017 le Regioni e le Province autonome hanno presentato un documento di osservazioni e proposte emendative, e che l'UPI ha trasmesso per le vie brevi un documento di proposte emendative concordato con l'ANCI, mentre il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si è impegnato a fornire delle valutazioni di accoglibilità riguardo le predette proposte;

VISTA la nota DAR n. 16402 del 20 ottobre 2017, con la quale la Segreteria di questa Conferenza ha diramato una versione perfezionata del documento delle Regioni, predisposto dalla Regione Sardegna, unitamente al documento, anch'esso perfezionato, predisposto

BB
De

RR





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

dall'ANCI e concertato con l'UPI, recante proposte emendative agli articoli 19 e 22 dello schema di decreto in epigrafe;

VISTA la nota DAR n. 16529 del 24 ottobre 2017, con la quale la Segreteria di questa Conferenza ha diramato le valutazioni di accoglibilità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare riguardanti le predette proposte emendative delle Autonomie regionali e locali;

CONSIDERATI gli esiti di questa Conferenza del 26 ottobre 2017, nel corso della quale le Regioni e le Province autonome, consegnando un documento, hanno espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte di modifica presentate in sede di istruttoria tecnica, evidenziando la proposizione di tre emendamenti, non accolti dalle Amministrazioni centrali in sede tecnica, ma per loro irrinunciabili, relativamente agli articoli 10, comma 1, 22, comma 1, e 30, comma 1, richiedendo uno specifico pronunciamento al riguardo da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

CONSIDERATO che, nella richiamata seduta del 26 ottobre 2017, l'esame dell'argomento è stato rinviato alla prima seduta utile di questa Conferenza;

VISTA la nota DAR n. 16729 del 27 ottobre 2017, con la quale il Segretario di questa Conferenza ha comunicato alle amministrazioni interessate l'esito di questa Conferenza del 26 ottobre 2017, trasmettendo il documento consegnato dalle Regioni e dalle Province autonome;

VISTA la nota DAR n. 17312 dell'8 novembre 2017, con la quale la Segreteria di questa Conferenza ha diramato la nota prot. 0023645 del 31 ottobre 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ha specificamente valutato non accoglibili le tre richieste emendative, ritenute irrinunciabili, presentate dalle Regioni e dalle Province autonome nella ricordata seduta del 26 ottobre 2017;

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale:

- le Regioni e le Province autonome, preso atto della valutazione non favorevole all'accoglimento delle tre richiamate proposte emendative da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, hanno espresso un parere negativo sullo schema di decreto legislativo in esame, salvo l'accoglimento degli emendamenti relativi agli articoli 10, comma 1, 22, comma 1, e 30, comma 1, nuovamente presentati (allegato 1);
- il rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha confermato la posizione del Ministero espressa con la succitata nota prot. 0023645 del 31 ottobre 2017;
- l'ANCI ha presentato un documento recante due proposte emendative (allegato 2), esprimendo un parere favorevole condizionato all'accoglimento delle stesse proposte;



AR

di

RR



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

- l'UPI si è associata alla posizione dell'ANCI, evidenziando che all'aumento di funzioni che devono esercitare le Autonomie regionali e locali, deve corrispondere anche un aumento di risorse;

ESPRIME PARERE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo in epigrafe, approvato dal Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, l'8 settembre 2017, trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi di questa Presidenza con nota DAR n. 9510 del 12 settembre 2017, e diramato dalla Segreteria di questa Conferenza con nota DAR n. 14221 del 14 settembre 2017.

Il Segretario
Antonio Nardone



Il Presidente
Sottosegretario Gianclaudio Bressa

R R

ch



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

17/163/CU08/C5-C10

*Reverte a car
di sede
9/11/17
Della*



**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE
DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1143/2014 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 22 OTTOBRE 2014,
RECANTE DISPOSIZIONI VOLTE A PREVENIRE E GESTIRE
L'INTRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DELLE SPECIE ESOTICHE
INVASIVE (LEGGE N. 170/2016 – LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA
2015)**

*Parere, ai sensi dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 9, comma 1,
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*

Punto 8) O.d.g. Conferenza Unificata

8

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, preso atto della nota del Gabinetto del Ministero dell'Ambiente, trasmessa dalla Segreteria della Conferenza Stato Regioni l'8 novembre 2017, con cui si conferma il respingimento delle proposte emendative ritenute irrinunciabili dalle Regioni, esprime parere negativo sul provvedimento salvo l'accoglimento degli emendamenti relativi agli articoli 10, comma 1; 22, comma 1; 30, comma 1 di cui al documento di questa Conferenza del 26 ottobre 2017.

Roma, 9 novembre 2017



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

17/146/CU09/C5-C10

**POSIZIONE DELLE REGIONI SULLO SCHEMA DI DECRETO
LEGISLATIVO RECANTE ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA
NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) N.
1143/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 22
OTTOBRE 2014, RECANTE DISPOSIZIONI VOLTE A PREVENIRE E
GESTIRE L'INTRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DELLE SPECIE
ESOTICHE INVASIVE (LEGGE N. 170/2016 – LEGGE DI DELEGAZIONE
EUROPEA 2015)**

*Parere, ai sensi dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 9, comma 1,
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*

Punto 9) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole, condizionato all'accoglimento delle proposte di modifica presentate dalle Regioni e dalle Province autonome in sede di istruttoria tecnica il 16 ottobre 2017, in gran parte condivise anche dal Ministero dell'Ambiente.

La Conferenza ribadisce la proposizione di tre emendamenti non accolti dalle Amministrazioni centrali in sede tecnica ma irrinunciabili per le Regioni e le Province autonome relativi agli articoli 10, comma 1; 22, comma 1; 30, comma 1.

Roma, 26 ottobre 2017



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1143/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 22 OTTOBRE 2014, RECANTE DISPOSIZIONI VOLTE A PREVENIRE E GESTIRE L'INTRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DELLE SPECIE ESOTICHE INVASIVE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Testo normativo di base ricevuto dal Ministero	Testo proposto dalle Regioni	Commenti esplicativi delle richieste delle Regioni alla data del 15.10.2017	Valutazioni MATTM
VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO il Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive; VISTA la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015, e, in particolare, l'articolo 3; VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, recante norme generali sulla	VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO il Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive; VISTA la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015, e, in particolare, l'articolo 3; VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, recante norme generali sulla		



partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, e, in particolare, gli articoli 31 e 32; VISTA la direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell' 8 maggio 2000 concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità; VISTO il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; VISTO il regolamento (UE) n.952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione; VISTO il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, recante attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in	partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, e, in particolare, gli articoli 31 e 32; VISTA la direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell' 8 maggio 2000 concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità; VISTO il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; VISTO il regolamento (UE) n.952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione; VISTO il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, recante attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in		
---	---	--	--





provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea; VISTO il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, recante attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi; VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, e, in particolare, l'articolo 2, comma 2; VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e successive modificazioni; VISTO il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di	provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea; VISTO il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, recante attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi; VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, e, in particolare, l'articolo 2, comma 2; VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e successive modificazioni; VISTO il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di		
--	--	--	--



personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300; VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, concernente norme in materia ambientale; VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ; ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, reso nella seduta del ; ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ; SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole, alimentari e forestali, sviluppo economico, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;	personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300; VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, concernente norme in materia ambientale; VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ; ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, reso nella seduta del ; ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ; SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole, alimentari e forestali, sviluppo economico, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;		
--	--	--	--



Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 (Finalità) 1. Il presente decreto stabilisce le misure per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, di seguito regolamento, con particolare riferimento: a) ai controlli ufficiali necessari a prevenire l'introduzione deliberata di specie esotiche invasive di rilevanza unionale; b) al rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 8 e 9 del regolamento; c) all'istituzione del sistema nazionale di sorveglianza previsto dall'articolo 14 del regolamento; d) alle misure di gestione volte	Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 (Finalità) 1. Il presente decreto stabilisce le misure per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, di seguito regolamento, con particolare riferimento: a) ai controlli ufficiali necessari a prevenire l'introduzione deliberata di specie esotiche invasive di rilevanza unionale; b) al rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 8 e 9 del regolamento; c) all'istituzione del sistema nazionale di sorveglianza previsto dall'articolo 14 del regolamento; d) alle misure di gestione volte		

all'eradicazione, al controllo demografico o al contenimento delle popolazioni delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, transnazionale o nazionale; e) alla disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento e del presente decreto. 2. Il presente decreto non si applica ai casi di esclusione previsti dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento.	all'eradicazione, al controllo demografico o al contenimento delle popolazioni delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, transnazionale o nazionale; e) alla disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento e del presente decreto. 2. Il presente decreto non si applica ai casi di esclusione previsti dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento.		
Art. 2 (Definizioni) 1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento, nonché le seguenti definizioni: a) "elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale": l'elenco previsto dall'articolo 4 del regolamento progressivamente aggiornato dalla Commissione europea; b) "punto di entrata": il luogo di introduzione per la prima volta nel territorio doganale dell'Unione europea dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci, ufficialmente riconosciuto ai sensi dell'allegato VIII al decreto legislativo 19 agosto	Art. 2 (Definizioni) 1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento, nonché le seguenti definizioni: a) "elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale": l'elenco previsto dall'articolo 4 del regolamento progressivamente aggiornato dalla Commissione europea; b) "punto di entrata": il luogo di introduzione per la prima volta nel territorio doganale dell'Unione europea dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci, ufficialmente riconosciuto ai sensi dell'allegato VIII al decreto legislativo 19 agosto		





2005, n. 214; c) "posti di ispezione frontaliera": posto d'ispezione designato e riconosciuto dalla Commissione europea per l'esecuzione dei controlli veterinari sugli animali vivi e sui prodotti di origine animale che giungono alla frontiera dei Paesi membri in provenienza da Paesi terzi e destinati al mercato dell'Unione europea. In Italia sono gli uffici periferici del Ministero della salute autorizzati dalla Commissione europea ad effettuare i suddetti controlli; d) "specie esotiche invasive di rilevanza transnazionale": specie esotiche invasive incluse nell'elenco di specie esotiche invasive di rilevanza nazionale per le quali l'Autorità nazionale competente ritiene necessaria una cooperazione regionale rafforzata ai sensi dell'articolo 11 del regolamento; e) "impianto": istituto o struttura presso cui è svolta attività di ricerca o di conservazione ex situ e sono tenuti in confinamento esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, transnazionale o nazionale.	2005, n. 214; c) "posti di ispezione frontaliera": posto d'ispezione designato e riconosciuto dalla Commissione europea per l'esecuzione dei controlli veterinari sugli animali vivi e sui prodotti di origine animale che giungono alla frontiera dei Paesi membri in provenienza da Paesi terzi e destinati al mercato dell'Unione europea. In Italia sono gli uffici periferici del Ministero della salute autorizzati dalla Commissione europea ad effettuare i suddetti controlli; d) "specie esotiche invasive di rilevanza transnazionale": specie esotiche invasive incluse nell'elenco di specie esotiche invasive di rilevanza nazionale per le quali l'Autorità nazionale competente ritiene necessaria una cooperazione regionale rafforzata ai sensi dell'articolo 11 del regolamento; e) "impianto": istituto o struttura presso cui è svolta attività di ricerca o di conservazione ex situ e cui sono tenuti in confinamento esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, transnazionale o nazionale.		Accoglibile
---	--	--	---------------------------

Art. 3. <i>(Autorità nazionale competente)</i> 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito Ministero, è l'Autorità nazionale competente designata per i rapporti con la Commissione europea, relativi all'esecuzione del regolamento, e per il coordinamento delle attività necessarie per l'esecuzione del medesimo, nonché per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 8 e 9 del medesimo regolamento.	Art. 3. <i>(Autorità nazionale competente)</i> 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito Ministero, è l'Autorità nazionale competente designata per i rapporti con la Commissione europea, relativi all'esecuzione del regolamento, e per il coordinamento delle attività necessarie per l'esecuzione del medesimo, nonché per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 8 e 9 del medesimo regolamento.		
2. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito ISPRA, è l'ente tecnico scientifico di supporto al Ministero per l'applicazione del regolamento.	2. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito ISPRA, è l'ente tecnico scientifico di supporto al Ministero per l'applicazione del regolamento.		



3. Il Ministero: a) partecipa al Comitato di cui all'articolo 27 del regolamento. Qualora sia necessario in ragione della materia da trattare, può essere assistito da rappresentanti di altre Amministrazioni; b) designa i rappresentanti al forum scientifico di cui all'articolo 28 del regolamento; c) cura i rapporti con la Commissione europea per le attività richieste dall'esecuzione del regolamento; d) promuove le attività di cooperazione transnazionale previste dall'articolo 11 del regolamento; e) coordina ed indirizza le attività poste in essere da ISPRA, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano per dare esecuzione al regolamento e al presente decreto; f) assiste le Autorità competenti nella scelta della destinazione degli esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale sequestrati; g) provvede al coordinamento ed alla cooperazione con gli altri Stati membri e con gli Stati terzi interessati ai sensi dell'articolo 22 del regolamento e ne informa il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.	3. Il Ministero: a) partecipa al Comitato di cui all'articolo 27 del regolamento. Qualora sia necessario in ragione della materia da trattare, può essere assistito da rappresentanti di altre Amministrazioni; b) designa i rappresentanti al forum scientifico di cui all'articolo 28 del regolamento; c) cura i rapporti con la Commissione europea per le attività richieste dall'esecuzione del regolamento; d) promuove le attività di cooperazione transnazionale previste dall'articolo 11 del regolamento; e) coordina ed indirizza le attività poste in essere da ISPRA, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano per dare esecuzione al regolamento e al presente decreto; f) predispone ed aggiorna un elenco di istituti abilitati alla ricezione degli esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale sequestrati, confiscati o (recuperati) catturati anche nell'ambito delle attività di eradicazione ed assiste le Autorità competenti nella scelta della destinazione; g) provvede al coordinamento ed alla cooperazione con gli altri Stati membri e con gli Stati terzi interessati ai sensi dell'articolo 22	E1 (richiesta chiarimenti) Le Regioni chiedono al Ministero di definire in maniera precisa le competenze che riguardano il Ministero stesso e quelle delle Regioni in merito a gestione dei sequestri, del contenzioso, nonché sulle competenze all'irrogazione delle sanzioni. E2: Le Regioni rilevano - all'unanimità - come questo sia un punto critico e come sia necessario prevedere, attraverso l'inserimento della lett. f), di un elenco di strutture che siano di supporto agli Enti quale destinazione finale. La formulazione originaria del punto f) prevedeva una semplice assistenza del MATTM	E1: Sono stati forniti i chiarimenti richiesti. Accolto con la seguente riformulazione: f) assiste le Autorità competenti nella scelta della destinazione anche in relazione a quanto previsto nell'articolo 27, comma 5; Si ritiene che la redazione dell'elenco non sia necessaria in
---	---	---	--



	del regolamento e ne informa il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.	alle regioni nella scelta delle strutture ai quali inviare esemplari oggetto di confisca (previste dall'art. 25 comma 7, punto b e "indicate" dal MATTM ai sensi dell'art. 25 comma 6). Nel testo del decreto è specificata un'altra fattispecie di strutture, vale a dire quelle che possono prendere in affido esemplari appartenenti a privati che li detengono a scopo non commerciale (art. 27 comma 1), individuate dalle Regioni (art. 27 comma 5). Le regioni, rilevando nel DL la mancanza di alcun riferimento a strutture presso le quali destinare gli animali catturati nell'ambito di operazioni di eradicazione rapida e controllo disposte dal Ministero, chiedevano pertanto al MATTM di farsi carico di predisporre un elenco di tali strutture. La richiesta era motivata anche dalla criticità di	quanto le informazioni relative alle strutture sono già disponibili ai sensi dell'articolo 9, comma 4, dello schema in esame. In ogni caso, il Ministero assicura il proprio supporto nella individuazione delle strutture. Questa valutazione è stata condivisa dalle regioni in sede di riunione tecnica.
--	---	---	--



		questo passaggio, che mette a rischio l'intera operatività del sistema. Il MATTM nel corso della riunione non ha dato disponibilità ad accogliere la formulazione proposta, ritenendola di limitata utilità e sostenendo che le strutture in questione erano quelle relative all'art. 27 comma 5, la cui individuazione era in carico già alle Regioni. Dal MATTM è stato fatto anche un riferimento alle strutture oggetto di deroga ai sensi degli artt. 8 e 9 del Regolamento, ciò che suggerirebbe di evitare una scrittura ridondante. Le Regioni hanno ribadito la necessità di un supporto importante dal parte del MATTM, sollevando anche dubbi sulla corrispondenza tra le strutture presso le quali destinare gli esemplari rimossi nel corso di attività gestionali e le strutture	
--	--	--	--

		oggetto di deroga ai sensi degli artt. 8 e 9 del Regolamento.	
4. Per l'espletamento dei compiti ad esso attribuiti dal presente decreto il Ministero dell'ambiente può avvalersi del supporto del Comando Unità Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri ai sensi dell'articolo 174-bis, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66.	4. Per l'espletamento dei compiti ad esso attribuiti dal presente decreto il Ministero dell'ambiente può avvalersi del supporto del Comando Unità Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri ai sensi dell'articolo 174-bis, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 nonché "dei Corpi Forestali regionali e Provinciali" e di tutti gli Ufficiali di P.G.	E3: Le Regioni a Statuto speciale e la Provincia di Trento insistono per l'inserimento dello specifico riferimento, ai Corpi Forestali Regionali e Provinciali" oltre a chiedere, in aggiunta, uno specifico riferimento agli Agenti di P.G.	E3: Accoglibile con la seguente riformulazione : <i>"4. Per l'espletamento dei compiti ad esso attribuiti dal presente decreto il Ministero dell'ambiente può avvalersi del supporto del Comando Unità Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, nonché, sulla base di apposita norma di attuazione, approvata ai sensi dei rispettivi statuti speciali, dei Corpi Forestali istituiti nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di</i>



			Trento e di Bolzano:"
Art. 4 <i>(Coordinamento con la legislazione in materia di organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali provenienti da Paesi terzi)</i> 1. I posti di ispezione frontaliere effettuano i controlli ufficiali di competenza di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, della decisione 97/794/CE, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.80, del Regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione del 18 febbraio 2004, e successive modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, e successive modificazioni.	Art. 4 <i>(Coordinamento con la legislazione in materia di organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali provenienti da Paesi terzi).</i> 1. I posti di ispezione frontaliere effettuano i controlli ufficiali di competenza di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, della decisione 97/794/CE, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.80, del Regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione del 18 febbraio 2004, e successive modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, e successive modificazioni.		



Art. 5 <i>(Elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale)</i> 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, l'ISPRA e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, è adottato e successivamente aggiornato, sulla base delle informazioni raccolte mediante il sistema di sorveglianza di cui all'articolo 18, l'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale. 2. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano possono richiedere al Ministero l'inserimento di specie nell'elenco di cui al comma 1, fornendo, a tal fine, le informazioni necessarie, secondo le modalità previste dall'articolo 18.	Art. 5 <i>(Elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale)</i> 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, l'ISPRA e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, è adottato entro dodici mesi dalla data di emanazione del presente decreto e successivamente aggiornato, sulla base delle informazioni raccolte mediante il sistema di sorveglianza di cui all'articolo 18, l'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale contestualizzato per Regioni biogeografiche e sottoregioni marine. 2. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano possono richiedere al Ministero l'inserimento di specie nell'elenco di cui al comma 1, fornendo, a tal fine, le informazioni necessarie, secondo le modalità previste dall'articolo 18.	E4: Le Regioni insistono sulla necessità di porre un termine (anche ad esempio di 24 mesi) per stilare un elenco anche provvisorio al fine di consentire di intervenire tempestivamente e che sarà poi aggiornato. E5: Le Regioni ravvisano l'opportunità di inserire una differenziazione alla luce dei molteplici contesti, profondamenti diversi in cui si rinvenivano le specie esotiche invasive.	E4: Non Accoglibile la proposta di introdurre un termine per l'adozione del decreto. E5: Non Accoglibile Come prevede l'articolo 5, si tratta di un mero elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale che sarà redatto sulla base delle informazioni acquisite a livello regionale, ai sensi dell'articolo 18.
---	---	--	--



Titolo II PREVENZIONE Art. 6 (Divieti) 1. Fatto salvo quanto previsto ai Titoli III e VIII, gli esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, transnazionale o nazionale, come definite all'articolo 3 del regolamento, non possono essere: a) introdotti o fatti transitare nel territorio nazionale, anche sotto sorveglianza doganale; b) detenuti, anche in confinamento, tranne i casi in cui la detenzione avvenga nel contesto delle misure di gestione o di eradicazione disposte ai sensi del presente decreto; c) allevati o coltivati, anche in confinamento; d) trasportati o fatti trasportare nel territorio nazionale, tranne i casi in cui il trasporto avvenga nel contesto delle misure di gestione o di eradicazione disposte ai sensi del presente decreto; e) venduti o immessi sul mercato; f) utilizzati, ceduti a titolo gratuito o scambiati;	Titolo II PREVENZIONE Art. 6 (Divieti) 1. Fatto salvo quanto previsto ai Titoli III e VIII, gli esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, transnazionale o nazionale, come definite all'articolo 3 del regolamento, non possono essere: a) introdotti o fatti transitare nel territorio nazionale, anche sotto sorveglianza doganale; b) detenuti, anche in confinamento, tranne i casi in cui la detenzione avvenga nel contesto delle misure di gestione o di eradicazione disposte ai sensi del presente decreto; c) allevati o coltivati, anche in confinamento; d) trasportati o fatti trasportare nel territorio nazionale, tranne i casi in cui il trasporto avvenga nel contesto delle misure di gestione o di eradicazione disposte ai sensi del presente decreto; e) venduti o immessi sul mercato; f) utilizzati, ceduti a titolo gratuito o scambiati; g) posti in condizione di riprodursi		
---	---	--	--

g) posti in condizione di riprodursi o crescere spontaneamente, anche in confinamento; h) rilasciati nell'ambiente.	o crescere spontaneamente, anche in confinamento; h) rilasciati nell'ambiente.		
Art. 7 <i>(Piano d'azione sui vettori delle specie esotiche invasive)</i> 1. Entro 18 mesi dall'adozione dell'elenco di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, il Ministero, con il supporto tecnico dell'ISPRA e in collaborazione con i Ministeri interessati, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, identifica i vettori che richiedono le azioni prioritarie di cui all'articolo 13 del regolamento. 2. Entro tre anni dall'adozione dell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotta con uno o più decreti, sentiti i Ministeri interessati e acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più piani d'azione, elaborati dall'ISPRA, per trattare i vettori che richiedono le azioni prioritarie di cui al comma 1. I piani d'azione sono sottoposti a revisione	Art. 7 <i>(Piano d'azione sui vettori delle specie esotiche invasive)</i> 1. Entro 18 mesi dall'adozione dell'elenco di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, il Ministero, con il supporto tecnico dell'ISPRA e in collaborazione con i Ministeri interessati, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, identifica i vettori di introduzione accidentale che richiedono le azioni prioritarie di cui all'articolo 13 del regolamento. 2. Entro tre anni dall'adozione dell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotta con uno o più decreti, sentiti i Ministeri interessati e acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più piani d'azione, elaborati dall'ISPRA, per trattare i vettori che richiedono le azioni prioritarie di cui al comma 1. I piani	E6: Accoglibile. Mentre l'art. 13, comma 1, del Regolamento (UE) n. 1143/2014 approfondisce espressamente l'introduzione accidentale nel nostro Paese, delle specie esotiche invasive, il presente schema di decreto non disciplina espressamente questo aspetto assai significativo. Per tali motivi, con il presente emendamento, le Regioni raccomandano una attenzione alla verifica dei vettori rappresentati dal flusso turistico presso aeroporti e porti, dagli acquisti in Internet e dalle spedizioni dei privati che possono	Accoglibile

almeno ogni sei anni. 3. Il Ministero trasmette alla Commissione europea il piano d'azione di cui al comma 2 ed assicura il coordinamento con gli Stati membri previsto all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento. 4. Il Ministero assicura la partecipazione del pubblico all'elaborazione, alla modifica ed al riesame del piano d'azione sui vettori delle specie esotiche invasive, secondo le modalità di cui all'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, commi da 1-bis a 1-septies.	d'azione sono sottoposti a revisione almeno ogni sei anni. 3. Il Ministero trasmette alla Commissione europea il piano d'azione di cui al comma 2 ed assicura il coordinamento con gli Stati membri previsto all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento. 4. Il Ministero assicura la partecipazione del pubblico all'elaborazione, alla modifica ed al riesame del piano d'azione sui vettori delle specie esotiche invasive, secondo le modalità di cui all'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, commi da 1-bis a 1-septies.	rappresentare un contesto d'introduzione accidentale delle presenti specie.	
Titolo III PERMESSI E AUTORIZZAZIONI IN DEROGA Art. 8 <i>(Istruttoria per rilascio dei permessi previsti all'articolo 8 del Regolamento)</i> 1. Il Ministero rilascia i permessi in deroga ai divieti previsti all'articolo 6, previa verifica del possesso dei requisiti previsti all'articolo 8 del regolamento e sentite le Regioni o	Titolo III PERMESSI E AUTORIZZAZIONI IN DEROGA Art. 8 <i>(Istruttoria per rilascio dei permessi previsti all'articolo 8 del Regolamento)</i> 1. Il Ministero rilascia i permessi in deroga ai divieti previsti all'articolo 6, previa verifica del possesso dei requisiti previsti all'articolo 8 del regolamento e sentite le Regioni o		





le Province Autonome interessate. 2. La richiesta di deroga di cui al comma 1 è presentata al Ministero, utilizzando il modulo e secondo la procedura pubblicati nel sito internet istituzionale ed include i documenti e le informazioni indicati nel predetto modulo. In caso di richiesta di permesso di trasporto sono, altresì, indicati, laddove necessario, i punti di sosta nonché di destinazione temporanea degli esemplari, quando si verificano eventi che interrompono il viaggio o lo rendono incompatibile con il benessere degli animali. 3. Insieme alla richiesta di permesso, il richiedente fornisce la prova del pagamento della tariffa di cui all'articolo 29. 4. Verificata la regolarità della documentazione allegata alla richiesta di cui al comma 2 e la conformità a quanto previsto dal regolamento, il Ministero dispone apposita ispezione dell'impianto per accertare il possesso dei requisiti prescritti dal regolamento. A tal fine, il Ministero può avvalersi dell'ISPRA e degli uffici competenti della Regione o della Provincia Autonoma	le Province Autonome interessate. 2. La richiesta di deroga di cui al comma 1 è presentata al Ministero, utilizzando il modulo e secondo la procedura pubblicati nel sito internet istituzionale ed include i documenti e le informazioni indicati nel predetto modulo. In caso di richiesta di permesso di trasporto sono, altresì, indicati, laddove necessario, i punti di sosta nonché di destinazione temporanea degli esemplari, quando si verificano eventi che interrompono il viaggio o lo rendono incompatibile con il benessere degli animali. 3. Insieme alla richiesta di permesso, il richiedente fornisce la prova del pagamento della tariffa di cui all'articolo 29. 4. Verificata la regolarità della documentazione allegata alla richiesta di cui al comma 2 e la conformità a quanto previsto dal regolamento, il Ministero dispone apposita ispezione dell'impianto per accertare il possesso dei requisiti prescritti dal regolamento. A tal fine, il Ministero può avvalersi dell'ISPRA e degli uffici competenti della Regione o della Provincia Autonoma territorialmente competente.		
--	---	--	--



territorialmente competente. Dell'ispezione è redatto apposito verbale ai fini del rilascio del permesso. 5. Il Ministero si avvale del supporto tecnico dell'ISPRA in ogni fase della valutazione dell'istanza. Nel caso di richieste che prevedono la produzione scientifica per uso medico di prodotti derivati da esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale, i permessi sono rilasciati previo parere positivo del Ministero della salute, dal quale risulta indispensabile l'utilizzo di detti prodotti ai fini della tutela della salute umana e che per la produzione di essi non sia è possibile l'utilizzo di esemplari di altre specie. 6. Nel caso in cui l'istruttoria accerta che il richiedente non è in possesso dei requisiti previsti dal regolamento, il Ministero dà notizia dell'esito negativo dell'istanza nelle forme stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.	Dell'ispezione è redatto apposito verbale ai fini del rilascio del permesso. 5. Il Ministero si avvale del supporto tecnico dell'ISPRA in ogni fase della valutazione dell'istanza. Nel caso di richieste che prevedono la produzione scientifica per uso medico di prodotti derivati da esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale, i permessi sono rilasciati previo parere positivo del Ministero della salute, dal quale risulta indispensabile l'utilizzo di detti prodotti ai fini della tutela della salute umana e che per la produzione di essi non sia è possibile l'utilizzo di esemplari di altre specie. 6. Nel caso in cui l'istruttoria accerta che il richiedente non è in possesso dei requisiti previsti dal regolamento, il Ministero dà notizia dell'esito negativo dell'istanza nelle forme stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.		
	Art. 9		



Art. 9 (Rilascio dei permessi previsti all'articolo 8 del Regolamento) 1. Il Ministero rilascia il permesso ed il documento previsto dall'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento, conclusa positivamente l'istruttoria. 2. Il permesso è rilasciato con decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per la protezione della natura e del mare e contiene almeno le seguenti informazioni: a) un numero progressivo di identificazione; b) i dati identificativi del titolare del permesso; c) il nome comune e il nome scientifico e gli eventuali sinonimi, della specie esotica invasiva di rilevanza unionale o nazionale oggetto del permesso;	(Rilascio dei permessi previsti all'articolo 8 del Regolamento) 1. Il Ministero rilascia il permesso ed il documento previsto dall'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento, conclusa positivamente l'istruttoria. 2. Il permesso è rilasciato con decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per la protezione della natura e del mare e contiene almeno le seguenti informazioni: a) un numero progressivo di identificazione; b) i dati identificativi del titolare del permesso; c) il nome comune e il nome scientifico e gli eventuali sinonimi, della specie esotica invasiva di rilevanza unionale o nazionale oggetto del permesso; d) i codici della nomenclatura combinata di cui al Regolamento (CEE) n. 2658/87; e) il numero o il volume degli esemplari oggetto del permesso, con l'indicazione dell'eventuale marcatura o del sistema di individuazione adottato; f) i motivi del permesso;		
--	--	--	--



d) i codici della nomenclatura combinata di cui al Regolamento (CEE) n. 2658/87; e) il numero o il volume degli esemplari oggetto del permesso, con l'indicazione dell'eventuale marcatura o del sistema di individuazione adottato; f) i motivi del permesso; g) la descrizione dettagliata delle misure previste per garantire l'impossibilità di fuga, fuoriuscita o diffusione dalle strutture di confinamento in cui gli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale devono essere tenuti e manipolati e delle misure volte a garantire che qualsiasi trasporto degli esemplari eventualmente necessario sia effettuato in condizioni che ne escludano la fuoriuscita; h) una valutazione dei rischi di fuoriuscita degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale per cui è richiesta l'autorizzazione, accompagnate da una descrizione delle misure di mitigazione dei rischi da adottare; i) una descrizione del sistema di sorveglianza previsto e del piano di	g) la descrizione dettagliata delle misure previste per garantire l'impossibilità di fuga, fuoriuscita o diffusione dalle strutture di confinamento in cui gli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale devono essere tenuti e manipolati e delle misure volte a garantire che qualsiasi trasporto degli esemplari eventualmente necessario sia effettuato in condizioni che ne escludano la fuoriuscita; h) una valutazione dei rischi di fuoriuscita degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale per cui è richiesta l'autorizzazione, accompagnate da una descrizione delle misure di mitigazione dei rischi da adottare; i) una descrizione del sistema di		
---	---	--	--

emergenza stilato per far fronte all'eventuale fuoriuscita o diffusione, compreso un piano di eradicazione; l) l'approvazione del piano di emergenza ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera f), del regolamento; m) la durata dell'autorizzazione. 3. Il permesso può contenere prescrizioni relative all'esercizio dell'attività autorizzata. 4. Il Ministero rende disponibili le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 7, del regolamento nel proprio sito istituzionale.	sorveglianza previsto e del piano di emergenza stilato per far fronte all'eventuale fuoriuscita o diffusione, compreso un piano di eradicazione; l) l'approvazione del piano di emergenza ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera f), del regolamento; m) la durata dell'autorizzazione. 3. Il permesso può contenere prescrizioni relative all'esercizio dell'attività autorizzata. 4. Il Ministero rende disponibili le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 7, del regolamento nel proprio sito istituzionale.		
Art. 10 <i>(Istruttoria per rilascio delle autorizzazioni previste all'articolo 9 del Regolamento)</i> 1. Il Ministero, sentite le Regioni o le Province Autonome interessate, rilascia le autorizzazioni in deroga ai divieti previsti dall'articolo 6, previa verifica dei motivi di interesse generale imperativo, compresi quelli di natura sociale o economica, e del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 del regolamento.	Art. 10 <i>(Istruttoria per rilascio delle autorizzazioni previste all'articolo 9 del Regolamento)</i> Il Ministero, di concerto con sentite le Regioni o le Province Autonome interessate, rilascia le autorizzazioni in deroga ai divieti previsti dall'articolo 6, in casi eccezionali e previa verifica dei motivi di interesse generale imperativo, compresi quelli di natura sociale o economica, e del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 del	E7: Si ritiene opportuno acquisire anche il parere vincolante delle Regioni e Province Autonome interessate. Non si rilevano, infatti, in questo caso, le esigenze di celerità che possano determinare un	E7: Non Accoglibile la previsione del concerto. Peraltro, in sede di riunione tecnica, le stesse regioni hanno convenuto sulla opportunità di non introdurre il concerto e di mantenere l'originario sentito in quanto, essendo già previsto un

2. La richiesta è presentata al Ministero competente secondo le modalità e la procedura stabilite dall'articolo 8, commi 2 e 3. 3. Il Ministero valuta la richiesta seguendo la procedura stabilita dall'articolo 8, commi 4 e 5, e si avvale, in ogni fase del procedimento, del supporto tecnico dell'ISPRA. 4. Se la richiesta è valutata positivamente, il Ministero presenta la domanda di autorizzazione alla Commissione europea, secondo la procedura stabilita all'articolo 9 del regolamento. 5. Nel caso in cui l'istruttoria accerti l'insussistenza dei motivi di interesse generale imperativo di cui comma 1 oppure che il richiedente non sia in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 del regolamento o nel caso in cui la Commissione europea rigetti la domanda di autorizzazione di cui al comma precedente, il Ministero dà notizia al richiedente dell'esito negativo della richiesta nelle forme stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.	regolamento. 2. La richiesta è presentata al Ministero competente secondo le modalità e la procedura stabilite dall'articolo 8, commi 2 e 3. 3. Il Ministero valuta la richiesta seguendo la procedura stabilita dall'articolo 8, commi 4 e 5, e si avvale, in ogni fase del procedimento, del supporto tecnico dell'ISPRA. 4. Se la richiesta è valutata positivamente, il Ministero presenta la domanda di autorizzazione alla Commissione europea, secondo la procedura stabilita all'articolo 9 del regolamento. 5. Nel caso in cui l'istruttoria accerti l'insussistenza dei <u>motivi di interesse generale imperativo</u> di cui comma 1 oppure che il richiedente non sia in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 del regolamento o nel caso in cui la Commissione europea rigetti la domanda di autorizzazione di cui al comma precedente, il Ministero dà notizia al richiedente dell'esito negativo della richiesta nelle forme stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.	mancato coinvolgimento regionale. E8: Le Regioni chiedono al Ministero di chiarire e definire quali siano i motivi di interesse generale imperativo per i quali l'autorizzazione può essere concessa.	doppio livello (nazionale ed europeo) di verifica delle autorizzazioni in deroga, ipotizzare anche un terzo (ulteriore) livello di concertazione con le Regioni renderebbe eccessivamente gravoso l'adozione di tali autorizzazioni. Accoglibile, invece, l'introduzione delle parole: "in casi eccezionali". E8: La richiesta di chiarimento avanzata dalle Regioni è stata sottoposta al Gruppo IAS della Commissione UE e sarà divulgata appena ricevuta la risposta.
--	---	--	--



Art. 11 <i>(Rilascio delle autorizzazioni previste all'articolo 9 del Regolamento)</i> 1. Acquisita l'autorizzazione rilasciata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento, il Ministero rilascia l'autorizzazione prevista dallo stesso articolo 9 e il documento di cui all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento. 2. L'autorizzazione è rilasciata con decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per la protezione della natura e del mare e contiene le informazioni previste dall'articolo 9, comma 2, nonché tutte le disposizioni specificate nell'autorizzazione rilasciata dalla Commissione europea e le eventuali prescrizioni del Ministero relative all'esercizio dell'attività autorizzata. 3. Il Ministero rende disponibili le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 7, del regolamento nel proprio sito istituzionale.	Art. 11 <i>(Rilascio delle autorizzazioni previste all'articolo 9 del Regolamento)</i> 1. Acquisita l'autorizzazione rilasciata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento, il Ministero rilascia l'autorizzazione prevista dallo stesso articolo 9 e il documento di cui all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento. 2. L'autorizzazione è rilasciata con decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per la protezione della natura e del mare e contiene le informazioni previste dall'articolo 9, comma 2, nonché tutte le disposizioni specificate nell'autorizzazione rilasciata dalla Commissione europea e le eventuali prescrizioni del Ministero relative all'esercizio dell'attività autorizzata. 3. Il Ministero rende disponibili le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 7, del regolamento nel proprio sito istituzionale.		
Art. 12 <i>(Registro di detenzione degli</i>	Art. 12 <i>(Registro di detenzione degli</i>		



<i>esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale ed obblighi dei soggetti autorizzati)</i>	<i>esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale ed obblighi dei soggetti autorizzati)</i>		
1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dal regolamento, i soggetti ai quali sono rilasciati i permessi o le autorizzazioni previste dal presente decreto sono tenuti a: a) comunicare al Ministero ogni variazione delle informazioni fornite nella richiesta di permesso o di autorizzazione, ai fini dell'aggiornamento del provvedimento; b) comunicare al Ministero ed agli uffici delle Regioni o delle Province autonome competenti per territorio l'eventuale attivazione del piano di emergenza di cui all'articolo 8 del regolamento ed all'articolo 9, comma 2, lettera i); c) conservare i documenti relativi agli esemplari di specie esotiche invasive detenuti, oltre al permesso, all'autorizzazione o al documento di cui all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento, sino al termine della detenzione degli esemplari; d) tenere il registro di detenzione degli esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale e	1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dal regolamento, i soggetti ai quali sono rilasciati i permessi o le autorizzazioni previste dal presente decreto sono tenuti a: a) comunicare al Ministero ogni variazione delle informazioni fornite nella richiesta di permesso o di autorizzazione, ai fini dell'aggiornamento del provvedimento; b) comunicare al Ministero ed agli uffici delle Regioni o delle Province autonome competenti per territorio l'eventuale attivazione del piano di emergenza di cui all'articolo 8 del regolamento ed all'articolo 9, comma 2, lettera i); c) conservare i documenti relativi agli esemplari di specie esotiche invasive detenuti, oltre al permesso, all'autorizzazione o al documento di cui all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento, sino al termine della detenzione degli esemplari; d) tenere il registro di detenzione degli esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale e		



nazionale. 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definiti contenuto, formato e modalità di compilazione del registro di detenzione degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale di cui al comma 1, lett. d).	nazionale. 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definiti contenuto, formato e modalità di compilazione del registro di detenzione degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale di cui al comma 1, lett. d).		
Art. 13 <i>(Accessi ed ispezioni agli impianti autorizzati)</i> 1. Il Ministero verifica l'adempimento degli obblighi che il regolamento, il presente decreto e le eventuali prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori di cui agli articoli precedenti pongono ai soggetti autorizzati. 2. A tale fine, il Ministero è autorizzato ad effettuare, presso gli impianti ove sono detenuti in confinamento gli esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale, le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari. A tale scopo, il Ministero può avvalersi dell'ISPRA e della collaborazione delle Regioni e delle Province autonome competenti per	Art. 13 <i>(Accessi ed ispezioni agli impianti autorizzati)</i> 1. Il Ministero verifica l'adempimento degli obblighi che il regolamento, il presente decreto e le eventuali prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori di cui agli articoli precedenti pongono ai soggetti autorizzati. 2. A tale fine, il Ministero è autorizzato ad effettuare, presso gli impianti ove sono detenuti in confinamento gli esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale, le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari. A tale scopo, il Ministero può avvalersi dell'ISPRA e della collaborazione delle Regioni e delle Province autonome competenti per		



territorio. 3. Fermi restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VII e gli obblighi di denuncia all'Autorità giudiziaria, in caso di inosservanza delle prescrizioni del permesso o dell'autorizzazione o delle disposizioni del regolamento o del presente decreto, il Ministero procede, secondo la gravità della violazione: a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze; b) alla diffida e contestuale sospensione del permesso o dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove siano accertate dalle autorità competenti situazioni di pericolo per la salute pubblica o per la sanità animale, per l'ambiente e per il patrimonio agro-zootecnico; c) alla revoca del permesso o dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica o per la sanità animale, per l'ambiente e per il patrimonio agro-zootecnico che siano accertate dalle autorità	territorio. 3. Fermi restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VII e gli obblighi di denuncia all'Autorità giudiziaria, in caso di inosservanza delle prescrizioni del permesso o dell'autorizzazione o delle disposizioni del regolamento o del presente decreto, il Ministero procede, secondo la gravità della violazione: a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze; b) alla diffida e contestuale sospensione del permesso o dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove siano accertate dalle autorità competenti situazioni di pericolo per la salute pubblica o per la sanità animale, per l'ambiente e per il patrimonio agro-zootecnico; c) alla revoca del permesso o dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica o per la sanità animale, per l'ambiente e per il patrimonio agro-zootecnico che siano accertate dalle autorità		
---	---	--	--



competenti.	competenti.		
Art. 14 (Giardini zoologici e orti botanici) 1. I giardini zoologici e gli orti botanici chiedono il permesso di cui all'articolo 8 per la detenzione in deroga di esemplari di specie esotiche invasive. 2. Nell'istruttoria finalizzata al rilascio del permesso ad un giardino zoologico, il Ministero può avvalersi della documentazione già prodotta ai fini del rilascio della licenza di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, e, se del caso, effettuare ulteriori verifiche documentali e in loco.	Art. 14 (Giardini zoologici e orti botanici) 1. I giardini zoologici e gli orti botanici chiedono il permesso di cui all'articolo 8 per la detenzione in deroga di esemplari di specie esotiche invasive. 2. Nell'istruttoria finalizzata al rilascio del permesso ad un giardino zoologico, il Ministero può avvalersi della documentazione già prodotta ai fini del rilascio della licenza di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, e, se del caso, effettuare ulteriori verifiche documentali e in loco.		
Titolo IV CONTROLLI ALL'IMPORTAZIONE Art. 15 (Controlli ufficiali di cui all'articolo 15 del Regolamento) 1. Gli esemplari appartenenti alle specie incluse nell'elenco di cui all'articolo 4 del regolamento o di cui all'articolo 5, provenienti dai Paesi terzi possono essere introdotti	Titolo IV CONTROLLI ALL'IMPORTAZIONE Art. 15 (Controlli ufficiali di cui all'articolo 15 del Regolamento) 1. Gli esemplari appartenenti alle specie incluse nell'elenco di cui all'articolo 4 del regolamento o di cui all'articolo 5, provenienti dai Paesi terzi possono essere introdotti		



nel territorio della Repubblica italiana a condizione che l'importatore abbia già ottenuto il permesso o l'autorizzazione previsti al Titolo III e sono sottoposti a vigilanza doganale ai sensi del Codice doganale dell'Unione europea. 2. Quando si tratta di specie vegetali, gli esemplari di cui al comma 1 sono introdotti attraverso i punti di entrata presidiati elencati all'allegato VIII del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214; quando si tratta di specie animali, sono introdotti attraverso i posti di ispezione frontaliere specificamente abilitati ai sensi della decisione della Commissione n. 2009/821/CE del 28 settembre 2009, e successive modificazioni. 3. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93 e dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, i controlli ufficiali svolti dalle Autorità competenti di cui al comma 2 consistono nella verifica dei documenti, dell'identità e, se del caso, in ispezioni fisiche al fine di accertare se gli esemplari sono accompagnati dal permesso o	nel territorio della Repubblica italiana a condizione che l'importatore abbia già ottenuto il permesso o l'autorizzazione previsti al Titolo III e sono sottoposti a vigilanza doganale ai sensi del Codice doganale dell'Unione europea. 2. Quando si tratta di specie vegetali, gli esemplari di cui al comma 1 sono introdotti attraverso i punti di entrata presidiati elencati all'allegato VIII del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214; quando si tratta di specie animali, sono introdotti attraverso i posti di ispezione frontaliere specificamente abilitati ai sensi della decisione della Commissione n. 2009/821/CE del 28 settembre 2009, e successive modificazioni. 3. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93 e dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, i controlli ufficiali svolti dalle Autorità competenti di cui al comma 2 consistono nella verifica dei documenti, dell'identità e, se del caso, in ispezioni fisiche al fine di accertare se gli esemplari sono accompagnati dal permesso o		
--	--	--	--



dall'autorizzazione valida e dal documento di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento ed al Titolo III, oppure se appartengono a specie non incluse negli elenchi delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale. 4. I controlli documentali, dell'identità e le eventuali ispezioni fisiche sono espletati, unitamente alle formalità doganali necessarie, presso il punto di entrata presidiato o il posto di ispezione frontaliere, secondo i principi dello sportello unico doganale, istituito dall'articolo 4, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010, n. 242, e al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169. 5. Gli oneri necessari per l'effettuazione dei controlli di cui al presente articolo sono posti a carico dell'interessato, dell'importatore o del suo rappresentante in Dogana. Per i controlli sui vegetali si applicano le tariffe e le disposizioni di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214; per i controlli sugli animali, si applicano le tariffe fissate dal	dall'autorizzazione valida e dal documento di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento ed al Titolo III, oppure se appartengono a specie non incluse negli elenchi delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale. 4. I controlli documentali, dell'identità e le eventuali ispezioni fisiche sono espletati, unitamente alle formalità doganali necessarie, presso il punto di entrata presidiato o il posto di ispezione frontaliere, secondo i principi dello sportello unico doganale, istituito dall'articolo 4, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010, n. 242, e al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169. 5. Gli oneri necessari per l'effettuazione dei controlli di cui al presente articolo sono posti a carico dell'interessato, dell'importatore o del suo rappresentante in Dogana. Per i controlli sui vegetali si applicano le tariffe e le disposizioni di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214; per i controlli sugli animali, si applicano le tariffe fissate dal		
--	--	--	--



decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194.	decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194.		
Art. 16. (Obblighi degli importatori) 1. Le formalità presso i punti di entrata presidiati ed i posti di ispezione frontaliere sono espletate congiuntamente alle formalità necessarie per l'immissione in libera pratica o per l'assoggettamento a uno dei regimi speciali di cui all'articolo 210 del regolamento (UE) 952/2013 del 9 ottobre 2013 che istituisce il Codice doganale dell'Unione europea. 2. Gli importatori o i loro rappresentanti in dogana assicurano che per le spedizioni integralmente o parzialmente costituite da esemplari appartenenti alle specie iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4 del regolamento o di cui all'articolo 5, su almeno uno dei documenti necessari per l'assoggettamento ai regimi doganali di cui al comma 1 vi sia il riferimento alla composizione della spedizione e, in particolare, che: a) per il riferimento alla specie iscritta nell'elenco di cui all'articolo 4 del regolamento o di	Art. 16. (Obblighi degli importatori) 1. Le formalità presso i punti di entrata presidiati ed i posti di ispezione frontaliere sono espletate congiuntamente alle formalità necessarie per l'immissione in libera pratica o per l'assoggettamento a uno dei regimi speciali di cui all'articolo 210 del regolamento (UE) 952/2013 del 9 ottobre 2013 che istituisce il Codice doganale dell'Unione europea. 2. Gli importatori o i loro rappresentanti in dogana assicurano che per le spedizioni integralmente o parzialmente costituite da esemplari appartenenti alle specie iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4 del regolamento o di cui all'articolo 5, su almeno uno dei documenti necessari per l'assoggettamento ai regimi doganali di cui al comma 1 vi sia il riferimento alla composizione della spedizione e, in particolare, che: a) per il riferimento alla specie iscritta nell'elenco di cui all'articolo 4 del regolamento o di		



cui all'articolo 5 al quale appartengono gli esemplari siano utilizzati i codici della "tariffa doganale integrata delle Comunità europee (TARIC)"; b) sia indicato il numero del permesso o dell'autorizzazione rilasciati ai sensi del presente decreto. 3. Gli importatori o i loro rappresentanti in dogana notificano preventivamente, nei tempi e nei modi prescritti dalla normativa dell'Unione europea o nazionale, all'ufficio delle dogane e alle Autorità competenti di cui all'articolo 15, comma 2, l'imminente arrivo delle spedizioni contenenti gli esemplari appartenenti alle specie inscritte nell'elenco di cui all'articolo 4 del regolamento o di cui all'articolo 5. 4. Nelle more della completa realizzazione della certificazione elettronica, le autorità preposte ai controlli fitosanitari provvedono ad apporre sugli originali dei certificati o dei documenti alternativi, esclusi i marchi, a seguito dell'ispezione, il proprio timbro contenente l'indicazione della denominazione del Servizio e della data di	cui all'articolo 5 al quale appartengono gli esemplari siano utilizzati i codici della "tariffa doganale integrata delle Comunità europee (TARIC)"; b) sia indicato il numero del permesso o dell'autorizzazione rilasciati ai sensi del presente decreto. 3. Gli importatori o i loro rappresentanti in dogana notificano preventivamente, nei tempi e nei modi prescritti dalla normativa dell'Unione europea o nazionale, all'ufficio delle dogane e alle Autorità competenti di cui all'articolo 15, comma 2, l'imminente arrivo delle spedizioni contenenti gli esemplari appartenenti alle specie inscritte nell'elenco di cui all'articolo 4 del regolamento o di cui all'articolo 5. 4. Nelle more della completa realizzazione della certificazione elettronica, le autorità preposte ai controlli fitosanitari provvedono ad apporre sugli originali dei certificati o dei documenti alternativi, esclusi i marchi, a seguito dell'ispezione, il proprio timbro contenente l'indicazione della denominazione del Servizio e della data di		
---	---	--	--



presentazione del documento.	presentazione del documento.		
Art. 17 <i>(Misure ufficiali all'importazione)</i> 1. Le Autorità competenti di cui all'articolo 15, comma 2: a) autorizzano l'introduzione degli esemplari nel territorio della Repubblica italiana, qualora risulti, a seguito dei controlli di cui ai precedenti articoli, che le condizioni stabilite dal regolamento e dal presente decreto sono soddisfatte, rilasciando l'apposito Documento Veterinario Comune di Entrata o il nulla osta all'importazione o al transito, da presentare all'Autorità doganale competente, per il completamento dei relativi adempimenti; b) respingono oppure, qualora il respingimento non sia possibile, sopprimono o distruggono gli esemplari applicando le misure previste dall'articolo 40 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dall'articolo 11 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93 o dall'articolo 17 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, qualora i controlli accertino la non conformità alle disposizioni del	Art. 17 <i>(Misure ufficiali all'importazione)</i> 1. Le Autorità competenti di cui all'articolo 15, comma 2: a) autorizzano l'introduzione degli esemplari nel territorio della Repubblica italiana, qualora risulti, a seguito dei controlli di cui ai precedenti articoli, che le condizioni stabilite dal regolamento e dal presente decreto sono soddisfatte, rilasciando l'apposito Documento Veterinario Comune di Entrata o il nulla osta all'importazione o al transito, da presentare all'Autorità doganale competente, per il completamento dei relativi adempimenti; b) respingono oppure, qualora il respingimento non sia possibile, sopprimono o distruggono gli esemplari applicando le misure previste dall'articolo 40 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dall'articolo 11 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93 o dall'articolo 17 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, qualora i controlli accertino la non conformità alle disposizioni del		

regolamento o del presente decreto. Delle predette misure sono informati il Ministero e gli altri posti di ispezione frontaliere o punti di entrata presidiati. 2. Quando, nel corso del controllo doganale, è accertata la non conformità al regolamento o al presente decreto, la dogana competente sospende l'assoggettamento al regime doganale e, sentite le Autorità di cui all'articolo 15, comma 2, sequestra le merci o ne dispone il respingimento all'estero. Delle predette misure è informato il Ministero. 3. Le spese relative alle misure di cui al presente articolo sono a carico della persona fisica o giuridica che ha introdotto gli esemplari o del suo rappresentante.	regolamento o del presente decreto. Delle predette misure sono informati il Ministero e gli altri posti di ispezione frontaliere o punti di entrata presidiati. 2. Quando, nel corso del controllo doganale, è accertata la non conformità al regolamento o al presente decreto, la dogana competente sospende l'assoggettamento al regime doganale e, sentite le Autorità di cui all'articolo 15, comma 2, sequestra le merci o ne dispone il respingimento all'estero. Delle predette misure è informato il Ministero. 3. Le spese relative alle misure di cui al presente articolo sono a carico della persona fisica o giuridica che ha introdotto gli esemplari o del suo rappresentante.		
Titolo V CONTROLLI, RILEVAMENTO PRECOCE ED ERADICAZIONE RAPIDA Art. 18 <i>(Sistema di sorveglianza)</i> 1. Presso il Ministero è istituito il sistema di sorveglianza degli esemplari delle specie esotiche	Titolo V CONTROLLI, RILEVAMENTO PRECOCE ED ERADICAZIONE RAPIDA Art. 18 <i>(Sistema di sorveglianza)</i> 1. Presso il Ministero è istituito il sistema di sorveglianza degli esemplari delle specie esotiche	E9: Le Regioni chiedono di definire la composizione del sistema di sorveglianza e chiarire se sono compresi rappresentanti delle Regioni. E10: Le Regioni insistono e ritengono	E9/E10: Accoglibile con la seguente riformulazione dell'articolo 18: eliminazione del comma 1 e riformulazione del comma 2, come di





invasive di rilevanza unionale e nazionale previsto dall'articolo 14 del regolamento. 2. Il sistema di sorveglianza assicura il monitoraggio del territorio nazionale, delle acque interne e delle acque marine territoriali al fine di prevenire la diffusione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale. 3. Il sistema di sorveglianza è coordinato dal Ministero, con il supporto dell'ISPRA. 4. Il monitoraggio è condotto, con il supporto tecnico dell'ISPRA, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano che si avvalgono delle strutture già deputate all'attuazione dell'articolo 11 della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 11 della	invasive di rilevanza unionale e nazionale previsto dall'articolo 14 del regolamento. 2. Il sistema di sorveglianza, di cui all'art. 14 del Regolamento (UE) n. 1143/2014 assicura il monitoraggio del territorio nazionale, delle acque interne e delle acque marine territoriali al fine di prevenire la diffusione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale. 3. Il sistema di sorveglianza è coordinato dal Ministero, con il supporto dell'ISPRA. 4. Il monitoraggio è condotto, con il supporto tecnico dell'ISPRA, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano che si avvalgono possono avvalersi delle strutture già deputate all'attuazione dell'articolo 11 della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 8 della	che nell'articolo in argomento che ha per oggetto la sorveglianza delle specie, la dicitura "esemplari" non sia adeguata all'oggetto della sorveglianza che è rivolta alle popolazioni delle specie esotiche e non ai singoli esemplari. La dicitura "esemplari" può essere opportuna quando si tratta la materia delle sanzioni e controlli ove ogni singolo esemplare rappresenta l'oggetto dell'eventuale infrazione. E11: Il monitoraggio viene condotto dalle Regioni, ma le strutture deputate all'attuazione delle direttive citate hanno obiettivi di monitoraggio differenti rispetto a quanto	seguito riportato: 1. Presso il Ministero è istituito il sistema di sorveglianza degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale previsto dall'articolo 14 del regolamento. 2. Il sistema di sorveglianza, di cui all'articolo 14 del Regolamento, assicura il monitoraggio del territorio nazionale, delle acque interne e delle acque marine territoriali al fine di prevenire la diffusione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale. E11: Accoglibile
---	---	--	---



direttiva 2008/56/CE, al fine di: a) rilevare la presenza o l'imminente rischio di introduzione di esemplari di specie esotiche invasive nonché i vettori tramite i quali gli esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale sono accidentalmente introdotte e si diffondono; b) individuare le misure più opportune di eradicazione rapida di cui all'articolo 19; c) individuare le misure di gestione più opportune di cui all'articolo 22; d) verificare l'efficacia delle misure di eradicazione rapida e di gestione nonché del piano d'azione sui vettori degli esemplari delle specie esotiche invasive, adottati ai sensi del presente decreto. 5. Il Ministero redige, con il supporto dell'ISPRA e sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, linee guida contenenti le indicazioni per l'impostazione dei sistemi e dei programmi di monitoraggio regionali, al fine di produrre dati standardizzati e idonei alla definizione delle misure di eradicazione rapida o di gestione previste dal regolamento.	direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 11 della direttiva 2008/56/CE, al fine di: a) rilevare la presenza o l'imminente rischio di introduzione di esemplari di specie esotiche invasive nonché i vettori tramite i quali gli esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale sono accidentalmente introdotte e si diffondono; b) individuare le misure più opportune di eradicazione rapida di cui all'articolo 19; c) individuare le misure di gestione più opportune di cui all'articolo 22; d) verificare l'efficacia delle misure di eradicazione rapida e di gestione nonché del piano d'azione sui vettori degli esemplari delle specie esotiche invasive, adottati ai sensi del presente decreto. 5. Il Ministero redige, con il supporto dell'ISPRA e sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, linee guida contenenti le indicazioni per l'impostazione dei sistemi e dei programmi di monitoraggio regionali, al fine di produrre dati standardizzati e idonei alla	richiesto dal Sistema di sorveglianza con riguardo ad esempio alla copertura del territorio ed alla rapidità nel rilievo. Si chiede pertanto l'accoglimento della modifica al fine di poter ampliare la possibilità di avvalersi anche di altre strutture per l'attuazione dei monitoraggi. Quelle indicate all'attuazione delle direttive infatti da sole non soddisfano tutte le caratteristiche richieste (vedi anche lett. a) b) e d) comma 2 art. 14 del Regolamento. E12: Le Regioni chiedono un chiarimento in merito all'interoperatività tra questo decreto e la legge 157/92 (vedasi osservazioni di carattere generale).	E12: Si rinvia alle valutazioni in merito alla proposta di modifica di cui all'articolo 19, comma 6.
---	---	--	---



6. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano trasmettono al Ministero i dati e le informazioni raccolte ogni dodici mesi. 7. Il Ministero provvede alle notifiche di cui all'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento in base ai dati ed alle informazioni raccolte mediante il sistema di sorveglianza. Delle notifiche è informato il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 8. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in base alle informazioni raccolte attraverso il monitoraggio, possono formulare, con il supporto dell'ISPRA, al Ministero: a) proposte di inserimento di specie esotiche invasive nell'elenco dell'Unione, complete della valutazione dei rischi di cui all'articolo 5 del regolamento; b) proposte di inserimento di specie esotiche invasive nell'elenco nazionale di cui all'articolo 5; c) proposte per la elaborazione del piano d'azione per trattare i vettori prioritari di cui all'articolo 7;	definizione delle misure di eradicazione rapida o di gestione previste dal regolamento. 6. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano trasmettono al Ministero i dati e le informazioni raccolte ogni dodici mesi. 7. Il Ministero provvede alle notifiche di cui all'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento in base ai dati ed alle informazioni raccolte mediante il sistema di sorveglianza. Delle notifiche è informato il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 8. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in base alle informazioni raccolte attraverso il monitoraggio, possono formulare, con il supporto dell'ISPRA, al Ministero: a) proposte di inserimento di specie esotiche invasive nell'elenco dell'Unione, complete della valutazione dei rischi di cui all'articolo 5 del regolamento; b) proposte di inserimento di specie esotiche invasive nell'elenco nazionale di cui all'articolo 5; c) proposte per la elaborazione del piano d'azione per trattare i vettori		
--	---	--	--



d) proposte di misure di gestione degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale di cui è stata constatata l'ampia diffusione nel territorio nazionale, nelle acque interne e marine territoriali.	prioritari di cui all'articolo 7; d) proposte di misure di gestione degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale di cui è stata constatata l'ampia diffusione nel territorio nazionale, nelle acque interne e marine territoriali. 9. È fatto obbligo agli enti pubblici e privati ed ogni altra istituzione scientifica, provvisti di competenze specialistiche utili al riconoscimento delle specie esotiche invasive, di dare immediata comunicazione al Ministero ed alla Regione o Provincia autonoma interessata della comparsa effettiva o sospetta di esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale.	E13: Comma inserito a seguito di proposta delle regioni (poi meglio riformulata, in sede di tecnica del 16 a Roma, dopo le indicazioni del Ministero della Giustizia). Riguardo questo comma è stata inserita dalle regioni a corrispondente sanzione all'art. 25 comma 1 lett. c).	E13: Accoglibile con la seguente riformulazione: <i>"Ai fini della segnalazione della comparsa di esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale, il Ministero mette a disposizione, nel proprio sito istituzionale, una apposita casella di posta elettronica."</i>
Art. 19 (Rilevamento precoce ed eradicazione rapida) 1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano interessate comunicano, senza	Art. 19 (Rilevamento precoce ed eradicazione rapida) 1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano interessate comunicano, senza		



indugio, al Ministero e all'ISPRA il rilevamento precoce: a) della comparsa sul proprio territorio o parte di esso di esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale la cui presenza non era fino a quel momento nota nel proprio territorio o parte di esso; b) della ricomparsa sul proprio territorio o parte di esso di esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale dopo che ne era stata constatata l'eradicazione. 2. Il Ministero effettua la notifica alla Commissione europea prevista dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento e le comunicazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento ed informa le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del rilevamento precoce di cui al comma 1.. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 20, il Ministero, senza indugio e comunque entro tre mesi dalla comunicazione, dispone misure di eradicazione rapida, con il supporto dell'ISPRA, sentite le Regioni e le Province autonome interessate dalla presenza della specie e, ove opportuno, il Ministero della salute	indugio, al Ministero e all'ISPRA il rilevamento precoce: a) della comparsa sul proprio territorio o parte di esso di esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale la cui presenza non era fino a quel momento nota nel proprio territorio o parte di esso; b) della ricomparsa sul proprio territorio o parte di esso di esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale dopo che ne era stata constatata l'eradicazione. 2. Il Ministero effettua la notifica alla Commissione europea prevista dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento e le comunicazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento ed informa le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del rilevamento precoce di cui al comma 1. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 20, il Ministero, senza indugio e comunque entro tre mesi dalla comunicazione, dispone misure di eradicazione rapida, con il supporto dell'ISPRA, sentite le Regioni e le Province autonome interessate dalla presenza della specie e, ove opportuno, il Ministero della salute		
---	--	--	--



e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Le misure sono da considerarsi connesse e necessarie al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni. 3. Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le aree protette nazionali: a) applicano le misure di eradicazione rapida con il supporto dell'ISPRA, avvalendosi, se del caso, della collaborazione di altre amministrazioni, che devono svolgere le attività con le risorse disponibili a legislazione vigente nei propri bilanci, o di soggetti privati;	e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Le misure sono da considerarsi connesse e necessarie al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni. 3. Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le aree protette nazionali: a) applicano le misure di eradicazione rapida con il supporto dell'ISPRA, avvalendosi, se del caso, della collaborazione di altre amministrazioni, che devono svolgere le attività compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente nei propri bilanci, o di soggetti privati;	E14: Si propone di semplificare il comma 3 lettera a), eliminando il riferimento al "supporto dell'ISPRA". Tale Istituto, infatti, risulta essere già menzionato nella procedura in esame, in particolare al comma 2 della presente disposizione. Prevederne il coinvolgimento anche nell'applicazione delle presenti misure di eradicazione, sarebbe inutilmente gravoso. E15 (ANCI e UPD): viene chiesto l'inserimento della previsione che le	E14: Accoglibile l'eliminazione delle parole: "con il supporto di ISPRA" E15 e E16: Non accoglibili
---	--	--	---



b) assicurano l'eliminazione completa e permanente della popolazione di specie esotica invasiva risparmiando agli esemplari oggetto di eradicazione dolore, angoscia o sofferenza evitabili, limitando l'impatto sulle specie non destinatarie delle misure	b) assicurano l'eliminazione completa e permanente della popolazione di specie esotica invasiva risparmiando agli esemplari oggetto di eradicazione dolore, angoscia o sofferenza evitabili, limitando l'impatto sulle specie non destinatarie delle misure e	Regioni si possano avvalere della collaborazione di altre amministrazioni per lo svolgimento delle relative attività, se non disponibili le necessarie coperture finanziarie. Le attività di gestione degli esemplari esotici, ricompresi nel presente decreto, non possono ricadere finanziariamente sulle amministrazioni locali eventualmente chiamate a collaborare con le Regioni, ma devono trovare corrispondenti coperture, eventualmente attraverso una specifica destinazione delle sanzioni. E16 (ANCI e UPD): <i>Al comma 3 lettera a) sostituire le parole «che devono svolgere le attività» con la parola «compatibilmente».</i> E17: si ritiene che il	E17: Non Accoglibile La proposta emendativa
--	--	--	---



e sull'ambiente e tenendo in debita considerazione la tutela della salute pubblica e della sanità animale, del patrimonio agro-zootecnico e dell'ambiente; c) informano il Ministero in merito all'applicazione delle misure nonché ai risultati conseguiti nel corso delle attività di eradicazione degli esemplari.	sull'ambiente e tenendo in debita considerazione la tutela della salute pubblica e della sanità animale, del patrimonio agro-zootecnico e dell'ambiente; c) informano il Ministero in merito all'applicazione delle misure nonché ai risultati conseguiti nel corso delle attività di eradicazione degli esemplari.	rimando in ordine all'uso di "risorse disponibili a <i>legislazione vigente nei propri bilanci, o di soggetti privati</i>" sia già sufficientemente cristallizzato nella clausola finanziaria di cui al successivo art. 30: una ulteriore ripetizione - oltre a non trovare condivisione <u>nel merito</u> da parte delle Regioni che, con il presente decreto, verrebbero ad essere gravate da molteplici oneri ed incombenze - risulta eccessiva.	non è accoglibile in quanto la formulazione approvata dal Consiglio dei ministri nasce da una specifica richiesta del MEF.
---	---	--	--



4. Le autorità competenti per territorio adottano i provvedimenti necessari a garantire l'accesso a fondi privati nel caso in cui sia richiesto dagli interventi di eradicazione degli esemplari della specie esotica invasiva. 5. Il Ministero, con il supporto dell'ISPRA: a) valuta l'efficacia delle misure di eradicazione e le informazioni sull'eradicazione degli esemplari; b) stabilisce, sentite le Regioni e le Province autonome interessate, la conclusione delle misure di eradicazione; c) trasmette alla Commissione europea le informazioni previste dall'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento.	4. Le Autorità competenti per territorio adottano i provvedimenti necessari a garantire l'accesso ad aree private nel caso in cui sia richiesto dagli interventi di eradicazione degli esemplari della specie esotica invasiva. 5. Il Ministero, con il supporto dell'ISPRA: a) valuta l'efficacia delle misure di eradicazione e le informazioni sull'eradicazione degli esemplari; b) stabilisce, sentite le Regioni e le Province autonome interessate, la conclusione delle misure di eradicazione; c) trasmette alla Commissione europea le informazioni previste dall'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento. 6. Il comma 2 dell'art. 19 della Legge 157/1992 è abrogato e viene così sostituito: " Art. 19 comma 2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-	E18: Le Regioni chiedono al Ministero di specificare quali siano le Autorità competenti (Sindaci/Prefetti/Forza Pubblica etc..). E19: Le Regioni rilevano che lo schema di decreto in esame va doverosamente armonizzato con la legislazione italiana in	E 18: Non Accoglibile la richiesta di specificare cosa si intenda per Autorità competenti. Come convenuto nel corso della riunione tecnica dalle stesse Regioni, un'elencazione delle "Autorità competenti" non potrebbe essere esaustiva e, quindi, rispondere alle diverse realtà locali. E' preferibile mantenere la formulazione attuale, più flessibile e adattabile ai singoli casi. Accoglibile la sostituzione delle parole "fondi privati" con "aree private". E19: La modifica volta a novellare l'articolo 19, comma 2, della legge 157/92 è accoglibile e sarà introdotta in una specifica norma finale.
---	--	--	---



	forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inapplicabilità o l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali o provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi delle guardie forestali e delle guardie comunali, nonché dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi. O DI OPERATORI ABILITATI DALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PREVIA FREQUENZA DI APPOSITI CORSI VALIDATI DA ISPRA, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali. IN CASO DI ABBATTIMENTO CON ARMA DA FUOCO TALI FIGURE DEVONO ESSERE muniti di licenza per l'esercizio venatorio.	essere; per esempio la procedura prevista dall'art. 19 (rilevamento-comunicazione-trasmissione, misure d'attuazione etc..) non è compatibile con gli interventi di rimozione immediata e precauzionale di esemplari di una specie listata. Nel caso di uccelli e mammiferi (con eccezione di topi, arvicole e nutrie) la procedura prevista dall'art. 19 (ma anche dall'art. 22) si affianca (e forse si sovrappone) a quella già prevista dalla legge n. 157/1992. La previsione dell'art. 2 della legge n. 157/1992 laddove prevede gli interventi di eradicazione delle alloctone mal si concilia con quanto disposto dall'art. 19 sia prima che dopo la definizione delle misure di gestione delle	
--	---	---	--



		specie esotiche invasive di rilevanza unionale e delle misure di eradicazione rapida. Per tali ragioni esse ritengono fondamentale cogliere l'occasione, offerta dal decreto in esame, per proporre una rivisitazione, in chiave certamente più attuale, del disposto di cui all'art. 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 tramite l'emendamento indicato (proposto dal coordinamento ambiente dopo le segnalazioni di alcune Regioni pervenute dopo l'ultima videoconferenza)	
Art. 20 <i>(Deroghe all'obbligo di eradicazione rapida)</i> 1. Nel caso ricorrano i presupposti previsti all'articolo 18 del regolamento, il Ministero può disporre una deroga motivata all'obbligo di eradicazione rapida	Art. 20 <i>(Deroghe all'obbligo di eradicazione rapida)</i> 1. Nel caso ricorrano i presupposti previsti all'articolo 18 del regolamento, il Ministero può disporre una deroga motivata all'obbligo di eradicazione rapida		



degli esemplari contenente idonee misure di contenimento e di gestione, al fine di evitare l'ulteriore diffusione della specie. 2. La deroga di cui al precedente comma può essere disposta dal Ministero, anche su richiesta delle Regioni e delle Province autonome che hanno rilevato l'introduzione o la presenza di una specie esotica invasiva di rilevanza unionale o nazionale . In tal caso le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano forniscono al Ministero le informazioni previste all'articolo 18 del regolamento, entro e non oltre trenta giorni dal rilevamento. 3. Il Ministero, in caso di valutazione positiva della richiesta di cui al comma 2, da assumere entro e non oltre sessanta giorni dal rilevamento, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, notifica, senza indugio, alla Commissione europea la propria decisione, accompagnata da tutti gli elementi comprovanti il sussistere delle condizioni stabilite all'articolo 18 del regolamento. In caso di valutazione negativa, il Ministero dispone le misure di eradicazione rapida ai sensi dell'articolo 19.	degli esemplari contenente idonee misure di contenimento e di gestione, al fine di evitare l'ulteriore diffusione della specie. 2. La deroga di cui al precedente comma può essere disposta dal Ministero, anche su richiesta delle Regioni e delle Province autonome che hanno rilevato l'introduzione o la presenza di una specie esotica invasiva di rilevanza unionale o nazionale . In tal caso le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano forniscono al Ministero le informazioni previste all'articolo 18 del regolamento, entro e non oltre trenta giorni dal rilevamento. 3. Il Ministero, in caso di valutazione positiva della richiesta di cui al comma 2, da assumere entro e non oltre sessanta giorni dal rilevamento, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, notifica, senza indugio, alla Commissione europea la propria decisione, accompagnata da tutti gli elementi comprovanti il sussistere delle condizioni stabilite all'articolo 18 del regolamento. In caso di valutazione negativa, il Ministero dispone le misure di eradicazione rapida ai sensi dell'articolo 19.		
---	---	--	--

4. Nel caso in cui la Commissione europea con atto di esecuzione, adottato ai sensi dell'articolo 27 del regolamento, non respinga la decisione notificata, il Ministero, con il supporto dell'ISPRA e sentite le Regioni e le Province autonome interessate, dispone l'applicazione delle misure di gestione di cui all'articolo 22. Nel caso in cui la Commissione europea respinga la decisione notificata, il Ministero dispone le appropriate misure di eradicazione rapida ai sensi dell'articolo 19. 5. Il Ministero informa le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in merito alle comunicazioni intercorse con la Commissione europea.	4. Nel caso in cui la Commissione europea con atto di esecuzione, adottato ai sensi dell'articolo 27 del regolamento, non respinga la decisione notificata, il Ministero, con il supporto dell'ISPRA e sentite le Regioni e le Province autonome interessate, dispone l'applicazione delle misure di gestione di cui all'articolo 22. Nel caso in cui la Commissione europea respinga la decisione notificata, il Ministero dispone le appropriate misure di eradicazione rapida ai sensi dell'articolo 19. 5. Il Ministero informa le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in merito alle comunicazioni intercorse con la Commissione europea.		
Art. 21 <i>(Misure di emergenza)</i> 1. Il Ministero può adottare, sentiti i Ministeri della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali, misure di emergenza, sotto forma di una qualsiasi delle restrizione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento, nel caso in cui sia rilevata la presenza o l'imminente rischio di introduzione	Art. 21 <i>(Misure di emergenza)</i> 1. Il Ministero può adottare, sentiti i Ministeri della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali, misure di emergenza, sotto forma di una qualsiasi delle restrizione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento, nel caso in cui sia rilevata la presenza o l'imminente rischio di introduzione		





nel territorio nazionale di esemplari di una specie esotica invasiva che non figura nell'elenco dell'Unione, ma che, in base a prove scientifiche preliminari, il Ministero ritenga possa rispondere ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento. 2. Le misure di cui al comma 1 sono adottate con decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per la protezione della natura e del mare. 3. Il Ministero notifica alla Commissione e agli altri Stati membri le misure introdotte ai sensi del comma 1 e le prove a loro sostegno e cura gli adempimenti previsti dall'articolo 10 del regolamento.	nel territorio nazionale di esemplari di una specie esotica invasiva che non figura nell'elenco dell'Unione, ma che, in base a prove scientifiche preliminari, il Ministero ritenga possa rispondere ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento. 2. Le misure di cui al comma 1 sono adottate con decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per la protezione della natura e del mare. 3. Il Ministero notifica alla Commissione e agli altri Stati membri le misure introdotte ai sensi del comma 1 e le prove a loro sostegno e cura gli adempimenti previsti dall'articolo 10 del regolamento.		
Titolo VI GESTIONE DELLE SPECIE ESOTICHE INVASIVE AMPIAMENTE DIFFUSE Art. 22 (Misure di gestione) 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministro della salute, le Regioni, le	Titolo VI GESTIONE DELLE SPECIE ESOTICHE INVASIVE AMPIAMENTE DIFFUSE Art. 22 (Misure di gestione) 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministro della salute, sentiti e	E20: Le Regioni e province autonome – non condividendo le ragioni di celerità	E20:Non Accoglibile La previsione dell'intesa, come convenuto, da ultimo, in sede tecnica



Province autonome di Trento e Bolzano e l'ISPRA, stabilisce con proprio decreto, entro diciotto mesi dalla inclusione delle specie nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale, le misure di gestione degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale di cui è stata constatata l'ampia diffusione nel territorio nazionale o nelle acque interne o marine territoriali, in modo da renderne minimi gli effetti sulla biodiversità, sui servizi eco-sistemici collegati, sulla salute pubblica e sulla sanità animale, sul patrimonio agro-zootecnico o sull'economia. Con il medesimo decreto può essere temporaneamente autorizzato l'uso commerciale di esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento.	d'intesa le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e l'ISPRA, stabilisce con proprio decreto, entro diciotto mesi dalla inclusione delle specie nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale, le misure di gestione degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale di cui è stata constatata l'ampia diffusione nel territorio nazionale o nelle acque interne o marine territoriali, in modo da renderne minimi gli effetti sulla biodiversità, sui servizi eco-sistemici collegati, sulla salute pubblica e sulla sanità animale, sul patrimonio agro-zootecnico o sull'economia. Con il medesimo decreto può essere temporaneamente autorizzato l'uso commerciale di esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento.	addotte dal Ministero – insistono <u>inizialmente</u> nella richiesta d'inserimento dello strumento dell'intesa con la parte regionale che, materialmente, deve attuare le misure in assenza di finanziamenti specifici. In un secondo momento, in sede di tecnica, ad esito di una più approfondita riflessione sulla possibilità di un eventuale blocco dell'operatività in ragione di possibili posizioni ostative espresse anche solo da un delle regioni o province autonome, ritengono opportuno rivedere propria posizione e non insistono per l'accoglimento. E21: Le Regioni ritengono che,	dalle stesse Regioni. E21: Non Accoglibile Il Ministero della Giustizia ritiene
--	--	--	--



2. Le misure di gestione rispettano i parametri stabiliti dall'articolo 19 del regolamento e, se del caso, stabiliscono gli interventi di ripristino degli ecosistemi danneggiati di cui all'articolo 23. 3. Il Ministero assicura la partecipazione del pubblico all'elaborazione, alla modifica ed al	2. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] i parametri stabiliti dall'articolo 19 del regolamento e, se del caso, stabiliscono gli interventi di ripristino degli ecosistemi danneggiati di cui all'articolo 23.	nell'articolo in argomento, che ha per oggetto la gestione delle specie, la dicitura "esemplari" non sia adeguata all'oggetto delle misure di gestione che sono rivolte alle popolazioni delle specie esotiche e non ai singoli esemplari. La dicitura esemplari può essere opportuna quando si tratta la materia delle sanzioni e controlli ove ogni singolo esemplare rappresenta l'oggetto dell'eventuale infrazione. E22: Le Regioni propongono, tale riscrittura del testo già emendato: le misure di gestione "che possono essere articolate su base regionale". Tale	opportuno mantenere questa definizione in quanto la presenza sul territorio di una specie è "in concreto" data dagli esemplari ad essa appartenenti e questo termine è importante al fine di precisare l'oggetto degli obblighi e delle condotte disciplinate dallo schema di decreto. E22: Accoglibile con la seguente riformulazione: "2. Le misure di gestione, che possono essere articolate su base regionale,"
---	--	--	--

riesame delle misure di gestione secondo le modalità di cui all'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, commi da 1-bis a 1-septies. 4. Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le aree protette nazionali applicano le misure di cui al comma 1 con il supporto dell'ISPRA e avvalendosi, se del caso, della collaborazione di altre amministrazioni, che devono svolgere le attività con le risorse disponibili a legislazione vigente nei propri bilanci, o di soggetti privati. Dell'applicazione delle misure e dei risultati conseguiti nel corso delle attività di eradicazione degli esemplari è informato il Ministero.	3. Il Ministero assicura la partecipazione del pubblico all'elaborazione, alla modifica ed al riesame delle misure di gestione secondo le modalità di cui all'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, commi da 1-bis a 1-septies. 4. Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le aree protette nazionali applicano le misure di cui al comma 1 con il supporto dell'ISPRA e avvalendosi, se del caso, della collaborazione di altre amministrazioni, che devono svolgere le attività compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente nei propri bilanci, o di soggetti privati. Dell'applicazione delle misure e dei risultati conseguiti nel corso delle attività di eradicazione degli esemplari è informato il Ministero.	formulazione, sarebbe maggiormente rispondente alla finalità delle Regioni di poter applicare misure di gestione più appropriate (e calzanti) rispetto alle specifiche esigenze territoriali. E23 (ANCI e UPI): anche in questo caso viene riproposto (come sub art. 19) l'inserimento della previsione che le Regioni si possano avvalere della collaborazione di altre amministrazioni per lo svolgimento delle relative attività, se non disponibili le necessarie coperture finanziarie. Le attività di gestione degli esemplari esotici, ricompresi nel presente decreto, non possono	E23 Non accoglibile
---	--	---	-----------------------------------

5. Le autorità competenti per territorio adottano i provvedimenti necessari a garantire l'accesso a fondi privati nel caso in cui sia richiesto nell'ambito delle misure di gestione.	5. Le autorità competenti per territorio adottano i provvedimenti necessari a garantire l'accesso a aree private nel caso in cui sia richiesto nell'ambito delle misure di gestione.	ricadere finanziariamente sulle amministrazioni locali eventualmente chiamate a collaborare con le Regioni, ma devono trovare corrispondenti coperture, eventualmente attraverso una specifica destinazione delle sanzioni. E24: analogamente alla proposta emendativa di cui all'art. 19, le Regioni chiedono al Ministero di specificare quali siano le Autorità competenti (Sindaci/Prefetti/Forza Pubblica etc..).	E24: Non Accoglibile la richiesta di specificare cosa si intenda per Autorità competenti. Come convenuto in sede tecnica dalle stesse Regioni, un'elencazione delle "Autorità competenti" non sarebbe esaustiva e rispondente alle diverse realtà locali. E' preferibile mantenere la formulazione attuale, più flessibile e adattabile ai singoli casi. Accoglibile la sostituzione delle parole "fondi privati" con "aree private"
--	---	--	---



Art. 23 (Ripristino degli ecosistemi danneggiati) 1. Fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale di cui alla Parte Sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano o le aree nazionali protette, concluse le operazioni di eradicazione rapida o nell'ambito delle misure di gestione di cui all'articolo 22, previo nulla osta del Ministero, adottano appropriate misure di ripristino per favorire la ricostituzione di un ecosistema che è stato degradato, danneggiato o distrutto da esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale. 2. Le misure di ripristino di cui al comma 1 includono almeno le seguenti: a) misure volte ad accrescere la capacità di un ecosistema esposto a perturbazioni causate dalla presenza di esemplari specie esotiche invasive di rilevanza unionale o	Art. 23 (Ripristino degli ecosistemi danneggiati) 1. Fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale di cui alla Parte Sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano o le aree nazionali protette, concluse le operazioni di eradicazione rapida o nell'ambito delle misure di gestione di cui all'articolo 22, previo nulla osta del Ministero, adottano appropriate misure di ripristino per favorire la ricostituzione di un ecosistema che è stato degradato, danneggiato o distrutto da esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale. 2. Le misure di ripristino di cui al comma 1 includono almeno le seguenti: a) misure volte ad accrescere la capacità di un ecosistema esposto a perturbazioni causate dalla presenza di esemplari specie esotiche invasive di rilevanza unionale o		



nazionale di resistere ai loro effetti, assorbirli, adattarvisi e ricostituirsi; b) misure volte a sostenere la prevenzione dalla reinvasione dopo una campagna di eradicazione. 3. Nel caso in cui, sulla base dei dati disponibili e con ragionevole certezza emerge che i costi di dette misure sarebbero elevati e sproporzionati rispetto ai benefici del ripristino, il Ministero, sentito l'ISPRA, può autorizzare le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano a non realizzare gli interventi di ripristino di cui ai commi precedenti.	nazionale di resistere ai loro effetti, assorbirli, adattarvisi e ricostituirsi; b) misure volte a sostenere la prevenzione dalla reinvasione dopo una campagna di eradicazione. 3. Nel caso in cui, sulla base dei dati disponibili e con ragionevole certezza emerge che i costi di dette misure sarebbero elevati e sproporzionati rispetto ai bilanci delle regioni e province autonome ai benefici del ripristino, il Ministero, sentito l'ISPRA, può autorizzare le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano a non realizzare gli interventi di ripristino di cui ai commi precedenti.	E25: Nel precisare che i costi di ripristino sono davvero ingenti soprattutto perché in Italia non sono previsti dalla legislazione attuale specifici ammortizzatori, le Regioni chiedono un chiarimento nell'eventualità – non normata – in cui i costi non siano proporzionati rispetto ai bilanci delle Regioni e Province.	E25: Non Accoglibile in quanto la modifica proposta introdurrebbe ulteriore parametro non previsto dal regolamento, con conseguente rischio di apertura di una procedura d'infrazione.
Art. 24 (Recupero dei costi) 1. Fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione e di riparazione del danno ambientale di cui alla Parte Sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i costi delle misure necessarie a prevenire, ridurre al minimo o mitigare gli aspetti negativi delle specie esotiche invasive, ivi compresi i costi ambientali e relativi alle	Art. 24 (Recupero dei costi) 1. Fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione e di riparazione del danno ambientale di cui alla Parte Sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i costi delle misure necessarie a prevenire, ridurre al minimo o mitigare gli aspetti negativi delle specie esotiche invasive, ivi compresi i costi ambientali e relativi alle risorse,		





risorse, nonché i costi di ripristino, sono a carico delle persone fisiche o giuridiche responsabili dell'introduzione e diffusione sul territorio di dette specie, qualora individuate.	nonché i costi di ripristino, sono a carico delle persone fisiche o giuridiche responsabili dell'introduzione e diffusione sul territorio di dette specie, qualora individuate.		
Titolo VII SANZIONI Art. 25 (Sanzioni) 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato: a) chiunque, al di fuori dei permessi o delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del Titolo III o di quanto previsto al Titolo VIII, viola i divieti previsti dall'articolo 6, comma 1, lettere c), e) ed h), è punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda da euro 10.000 a euro 150.000; b) chiunque ostacola o impedisce l'effettuazione dei controlli previsti dal presente decreto è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 150 a euro 3.000;	Titolo VII SANZIONI Art. 25 (Sanzioni) 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato: a) chiunque, al di fuori dei permessi o delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del Titolo III o di quanto previsto al Titolo VIII, viola i divieti previsti dall'articolo 6, comma 1, lettere c), e) ed h), è punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda da euro 10.000 a euro 150.000; b) chiunque ostacola o impedisce l'effettuazione dei controlli e degli interventi di attuazione delle misure di eradicazione di cui all'articolo 19 e delle misure di gestione di cui all'articolo 22 previste dal presente decreto è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 150 a euro 3.000;	E26: Le Regioni ritengono importante inserire anche la sanzionabilità degli interventi dato che sono molteplici e complessi.	E26: Accoglibile



c) il titolare del permesso o dell'autorizzazione rilasciati ai sensi del Titolo III che non rispetta le prescrizioni in essi contenute relative alla detenzione o al trasporto in confinamento degli esemplari è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da euro 5.000 a euro 75.000. 2. Le pene di cui al comma 1, lettere a) e c), sono comminate congiuntamente se dal fatto deriva la necessità di applicare le misure previste dagli articoli 19, 22 e 23. 3. Le pene previste ai commi che precedono sono diminuite di un terzo se la violazione è commessa per colpa. Se il fatto è commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza fino a sei mesi. 4. Salvo che il fatto costituisca reato: a) chiunque, al di fuori dei permessi o delle autorizzazioni rilasciate ai	c) "chiunque viola l'obbligo di comunicazione previsto dal comma 9 dell'art. 18, è punito..." d) il titolare del permesso o dell'autorizzazione rilasciati ai sensi del Titolo III che non rispetta le prescrizioni in essi contenute relative alla detenzione o al trasporto in confinamento degli esemplari è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da euro 5.000 a euro 75.000. 2. Le pene di cui al comma 1, lettere a) e c), sono comminate congiuntamente se dal fatto deriva la necessità di applicare le misure previste dagli articoli 19, 22 e 23. 3. Le pene previste ai commi che precedono sono diminuite di un terzo se la violazione è commessa per colpa. Se il fatto è commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza fino a sei mesi. 4. Salvo che il fatto costituisca reato:	E27: In coerenza con le richieste formulate dalle Regioni con l'emendamento richiesto in merito all'art. 18, comma 9, si chiede di prevedere accanto alla fattispecie tipizzata anche la relativa sanzione e di completare quest'ultima con la menzione del relativo <i>quantum</i>.	E27: Non Accoglibile, tenuto conto della riformulazione della proposta di modifica di cui all'articolo 18, comma 9.
--	---	--	---



sensi del Titolo III o di quanto previsto dal Titolo VIII, violi i divieti previsti dall'articolo 6, comma 1, lettere a), b), d), f), g) e è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 ad euro 50.000; b) il titolare del permesso o dell'autorizzazione rilasciati ai sensi del Titolo III che non rispetta le prescrizioni in essi contenute, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, lettera c) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 ad euro 50.000; c) il titolare del permesso o dell'autorizzazione rilasciati ai sensi del Titolo III che viola gli obblighi di cui all'articolo 12, comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 ad euro 50.000; d) chiunque viola l'obbligo di denuncia di cui agli articoli 26, comma 1, e 27, comma 1, o l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 28, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del	a) chiunque, al di fuori dei permessi o delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del Titolo III o di quanto previsto dal Titolo VIII, violi i divieti previsti dall'articolo 6, comma 1, lettere a), b), d), f), g) e è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 ad euro 50.000; b) il titolare del permesso o dell'autorizzazione rilasciati ai sensi del Titolo III che non rispetta le prescrizioni in essi contenute, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, lettera c) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 ad euro 50.000; c) il titolare del permesso o dell'autorizzazione rilasciati ai sensi del Titolo III che viola gli obblighi di cui all'articolo 12, comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 ad euro 50.000; d) chiunque viola l'obbligo di denuncia di cui agli articoli 26, comma 1, e 27, comma 1, o l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 28, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del		
--	---	--	--



150 ad euro 20.000; e) l'importatore o il suo rappresentante in dogana che omette di osservare le disposizioni di cui al Titolo IV) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 ad euro 6.000. 5. Nei casi di cui al comma 4, lettere a) e b), se dal fatto deriva la necessità di applicare le misure previste dagli articoli 19, 22, e 23, le sanzioni amministrative sono aumentate fino al triplo. 6 È sempre ordinata la confisca degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale, anche se non è pronunciata condanna penale o non è stata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria. Gli esemplari oggetto di sequestro penale o amministrativo sono custoditi presso strutture idonee indicate dal Ministero. 7. A seguito della confisca, il Ministero dispone degli esemplari nel seguente ordine di priorità: a) rinvio allo Stato di provenienza, se possibile; b) affidamento a strutture pubbliche o private, anche estere, in possesso	pagamento di una somma da euro 150 ad euro 20.000; e) l'importatore o il suo rappresentante in dogana che omette di osservare le disposizioni di cui al Titolo IV) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 ad euro 6.000. 5. Nei casi di cui al comma 4, lettere a) e b), se dal fatto deriva la necessità di applicare le misure previste dagli articoli 19, 22, e 23, le sanzioni amministrative sono aumentate fino al triplo. 6 È sempre ordinata la confisca degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale, anche se non è pronunciata condanna penale o non è stata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria. Gli esemplari oggetto di sequestro penale o amministrativo sono custoditi presso strutture idonee indicate dal Ministero. 7. A seguito della confisca, il Ministero dispone degli esemplari nel seguente ordine di priorità: a) rinvio allo Stato di provenienza, se possibile; b) affidamento a strutture pubbliche	E28: Le Regioni rilevano – all'unanimità	E28: Non Accoglibile
---	---	--	------------------------------------



dell'autorizzazione prevista dal regolamento; c) soppressione degli animali o distruzione dei vegetali per i quali non è stato possibile l'affidamento. 8. Nel caso di condanna penale o di applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, le spese di rinvio allo Stato di provenienza, mantenimento o distruzione sono a carico del soggetto destinatario del provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per la soppressione o la distruzione di esemplari eseguita in applicazione delle disposizioni del presente articolo. 9. Il Ministero dispone l'immediata revoca del permesso o dell'autorizzazione rilasciate ai sensi del Titolo III nel caso siano comminate le sanzioni penali previste dal presente articolo o le sanzioni amministrative di cui al comma 4, lettere b) e c). 10. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni amministrative previste, nonché per quanto non espressamente disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e	o private anche estere, ricomprese nell'elenco di istituti abilitati di cui all'art. 3, comma f), in possesso dell'autorizzazione prevista dal regolamento c) soppressione degli animali o distruzione dei vegetali per i quali non è stato possibile l'affidamento. 8. Nel caso di condanna penale o di applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, le spese di rinvio allo Stato di provenienza, mantenimento o distruzione sono a carico del soggetto destinatario del provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per la soppressione o la distruzione di esemplari eseguita in applicazione delle disposizioni del presente articolo. 9. Il Ministero dispone l'immediata revoca del permesso o dell'autorizzazione rilasciate ai sensi del Titolo III nel caso siano comminate le sanzioni penali previste dal presente articolo o le sanzioni amministrative di cui al comma 4, lettere b) e c). 10. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni amministrative previste, nonché per quanto non espressamente disposto	- come questo sia un punto critico e come sia necessario prevedere, in coerenza con l'emendamento (E2) chiesto in relazione all'art. 3, lett. f), di un elenco di strutture che siano di supporto agli Enti quale destinazione finale. In ogni caso, a maggior ragione se la proposta di creazione di un elenco non è accoglibile, si deve necessariamente trovare una formulazione del DL che faccia capire che le strutture alle quali inviare esemplari oggetto di confisca (previste dall'art. 25 comma 7, punto b e "indicate" dal MATTM ai sensi dell'art. 25 comma 6) e quelle che possono prendere in affido esemplari appartenenti a privati che li detengono a scopo non commerciale (art. 27 comma 1),	
--	--	---	--

successive modificazioni. 11. I proventi derivanti dalla applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nella misura del 50 per cento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, affinché siano destinate alla attuazione delle misure di eradicazione e di gestione di cui al presente decreto.	dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 11. I proventi derivanti dalla applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nella misura del 50 per cento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, affinché siano destinate alla attuazione delle misure di eradicazione e di gestione di cui al presente decreto.	individuato dalle Regioni (art. 27 comma 5), sono la stessa cosa.	
Titolo VIII NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 26 (Denuncia del possesso di esemplari di specie esotiche invasive) 1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 27 e 28, chiunque detiene uno o più esemplari di specie esotiche che, alla data della pubblicazione del presente decreto	Titolo VIII NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 26 (Denuncia del possesso di esemplari di specie esotiche invasive) 1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 27 e 28, chiunque detiene uno o più esemplari di specie esotiche, che rientrano negli elenchi vigenti delle specie esotiche	E28 BIS Modifica oggetto di condivisione il Mattm in fase di preparazione della tecnica del 16 ottobre e poi ivi confermata.	Accoglibile



nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana rientrano negli elenchi delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e chiunque detiene specie esotiche classificate come specie esotiche invasive di rilevanza unionale, a seguito dell'aggiornamento dell'elenco effettuato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 4 del regolamento, è tenuto a farne denuncia al Ministero, rispettivamente, entro centottanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ed entro centottanta giorni dalla pubblicazione dell'aggiornamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Chiunque detiene uno o più esemplari di specie esotiche ricomprese negli elenchi delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale di cui all'articolo 5 e nei successivi aggiornamenti è tenuto a farne denuncia al Ministero entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione dei relativi decreti nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 2. I soggetti autorizzabili ai sensi	invasive di rilevanza unionale ai sensi dell'articolo 4 del regolamento, è tenuto a farne denuncia al Ministero, rispettivamente, entro centottanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ed entro centottanta giorni dalla pubblicazione dell'aggiornamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Chiunque detiene uno o più esemplari di specie esotiche ricomprese negli elenchi delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale di cui all'articolo 5 e nei successivi aggiornamenti è tenuto a farne denuncia al Ministero entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione dei relativi decreti nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 2. I soggetti autorizzabili ai sensi dell'articolo 8 o dell'articolo 9 del regolamento devono,		
---	---	--	--

dell'articolo 8 o dell'articolo 9 del regolamento devono, contestualmente alla denuncia di cui al comma 1, richiedere il permesso o l'autorizzazione di cui al Titolo III. Nel caso in cui l'istanza abbia esito negativo, per mancanza dei requisiti previsti dal regolamento, gli esemplari sono confiscati e il Ministero ne dispone secondo le modalità previste dall'articolo 25, comma 7. 3. Se il detentore degli esemplari di cui al comma 1 non rientra tra i soggetti autorizzabili ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento, gli esemplari sono confiscati e il Ministero ne dispone secondo le modalità previste dall'articolo 25, comma 7. 4. Nessun indennizzo è dovuto per la soppressione o la distruzione di esemplari eseguita in applicazione delle disposizioni del presente articolo.	contestualmente alla denuncia di cui al comma 1, richiedere il permesso o l'autorizzazione di cui al Titolo III. Nel caso in cui l'istanza abbia esito negativo, per mancanza dei requisiti previsti dal regolamento, gli esemplari sono confiscati e il Ministero ne dispone secondo le modalità previste dall'articolo 25, comma 7. 3. Se il detentore degli esemplari di cui al comma 1 non rientra tra i soggetti autorizzabili ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento, gli esemplari sono confiscati e il Ministero ne dispone secondo le modalità previste dall'articolo 25, comma 7. 4. Nessun indennizzo è dovuto per la soppressione o la distruzione di esemplari eseguita in applicazione delle disposizioni del presente articolo.		
Art. 27 <i>(Disposizioni transitorie per proprietari non commerciali)</i> 1. I proprietari di animali da compagnia tenuti a scopo non commerciale e appartenenti a specie	Art. 27 <i>(Disposizioni transitorie per proprietari non commerciali)</i> 1. I proprietari di animali da compagnia tenuti a scopo non commerciale e appartenenti a specie		



esotiche invasive, che ne erano in possesso prima della loro iscrizione nell'elenco dell'Unione o nell'elenco nazionale previsto dal presente decreto possono affidare gli esemplari a strutture pubbliche o private autorizzate, anche estere o sono autorizzati a detenerli fino alla fine della vita naturale degli esemplari, purché il possesso sia denunciato secondo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, e, nella denuncia, il proprietario fornisca adeguate informazioni relative alla specie, al sesso ed all'età degli esemplari nonché la descrizione delle modalità di confinamento e delle misure adottate per garantire l'impossibilità di riproduzione e la fuoriuscita.	esotiche invasive, che ne erano in possesso prima della loro iscrizione nell'elenco delle specie esotiche invasive dell'Unione o nell'elenco delle specie esotiche invasive nazionale previsto dal presente decreto o che ne siano venuti in possesso a seguito di acquisto di esemplari provenienti dalle scorte di cui all'art. 28, possono affidare gli esemplari a strutture pubbliche o private autorizzate, anche estere o sono autorizzati a detenerli fino alla fine della vita naturale degli esemplari, purché il possesso sia denunciato secondo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, e, nella denuncia, il proprietario fornisca adeguate informazioni relative alla specie, al sesso ed all'età degli esemplari nonché la descrizione delle modalità di confinamento e delle misure adottate per garantire l'impossibilità di riproduzione e la fuoriuscita.		
2. Il Ministero, valutata la comunicazione ricevuta e le informazioni fornite, può disporre i controlli previsti dall'articolo 13, al fine di verificare l'impossibilità di riproduzione e di fuoriuscita 3. Nel caso venga accertata la non idoneità del confinamento o si	2. Il Ministero, valutata la comunicazione ricevuta e le informazioni fornite, può disporre i controlli previsti dall'articolo 13, al fine di verificare l'impossibilità di riproduzione e di fuoriuscita 3. Nel caso venga accertata la non idoneità del confinamento o si	E29: Le Regioni insistono sulla necessità di specificare la fattispecie alla luce della previsione contenuta nell'art. 31 del Regolamento (UE) n. 1143/2014 che espressamente disciplina l'ipotesi in cui "in deroga all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e d), i proprietari di animali da compagnia tenuti a scopi non commerciali e appartenenti alle specie esotiche invasive che figurano nell'elenco dell'Unione sono autorizzati a tenerli fino alla fine della vita naturale degli animali, a patto che siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) gli	E 29: Accoglibile con la seguente riformulazione: <i>"o che ne siano venuti in possesso nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 28, comma 3,".</i>



verifichino riproduzioni, gli esemplari e la prole sono confiscati e il Ministero ne dispone secondo le modalità previste dall'articolo 25, comma 7. 4. Il Ministero, con il supporto dell'ISPRA, pubblica nel proprio sito internet le linee guida per la corretta gestione degli animali di cui al comma 1, che illustrano i rischi connessi alla detenzione di detti animali. 5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano attuano propri programmi di educazione e sensibilizzazione, con particolare riferimento alla possibilità per i proprietari di consegnare a strutture pubbliche o private autorizzate, anche estere, gli animali che non possono essere detenuti nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1. A tal fine, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano individuano le strutture autorizzate di cui al comma 1 alle quali gli esemplari possono essere consegnati. 6. Nessun indennizzo è dovuto per la soppressione di esemplari eseguita in applicazione delle	verifichino riproduzioni, gli esemplari e la prole sono confiscati e il Ministero ne dispone secondo le modalità previste dall'articolo 25, comma 7. 4. Il Ministero, con il supporto dell'ISPRA, pubblica nel proprio sito internet le linee guida per la corretta gestione degli animali di cui al comma 1, che illustrano i rischi connessi alla detenzione di detti animali. 5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano attuano propri programmi di educazione e sensibilizzazione, con particolare riferimento alla possibilità per i proprietari di consegnare a strutture pubbliche o private autorizzate, anche estere, gli animali che non possono essere detenuti nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1. A tal fine, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano individuano le strutture autorizzate di cui al comma 1 alle quali gli esemplari possono essere consegnati. 6. Nessun indennizzo è dovuto per la soppressione di esemplari eseguita in applicazione delle disposizioni del presente articolo.	<i>animali erano già in possesso dei proprietari prima dell'iscrizione nell'elenco dell'Unione</i> Pertanto, posta in essere la dovuta comunicazione da parte del venditore, i proprietari devono essere autorizzati alla detenzione sino a fine vita e/o avere la possibilità di affidarli alle strutture autorizzate onde evitare la tendenza a rilasciarli in ambiente.	
---	---	---	--



disposizioni del presente articolo.			
Art. 28 <i>(Disposizioni transitorie per scorte commerciali)</i> 1. I detentori di scorte commerciali di esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale acquisiti prima della loro iscrizione nell'elenco dell'Unione o nell'elenco nazionale, sono autorizzati a tenerli e trasportarli a scopo di vendita o trasferimento agli istituti in possesso del permesso di cui all'articolo 8, entro il termine massimo di due anni dalla suddetta iscrizione. 2. Entro centottanta giorni dall'iscrizione delle specie negli elenchi suddetti, i detentori delle scorte comunicano al Ministero l'inventario degli esemplari vivi o di loro parti riproducibili, il luogo e le condizioni di detenzione in confinamento degli esemplari medesimi e le operazioni di vendita o trasferimento effettuate in seguito.	Art. 28 <i>(Disposizioni transitorie per scorte commerciali)</i> 1. I detentori di scorte commerciali di esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale acquisiti prima della loro iscrizione nell'elenco dell'Unione o nell'elenco nazionale, sono autorizzati a tenerli e trasportarli a scopo di vendita o trasferimento agli istituti in possesso del permesso di cui all'articolo 8, entro il termine massimo di due anni dalla suddetta iscrizione. 2. Entro centottanta giorni dall'iscrizione delle specie negli elenchi suddetti, i detentori delle scorte comunicano al Ministero e alle Regioni e Province Autonome interessate l'inventario degli esemplari vivi o di loro parti riproducibili, il luogo e le condizioni di detenzione in confinamento degli esemplari medesimi e le operazioni di vendita o trasferimento effettuate in seguito. 3. La vendita o il trasferimento di	E30: Si ritiene doveroso informare le Regioni e le Province Autonome interessate di quanto previsto dal presente comma 2.	E30: Accoglibile

3. La vendita o il trasferimento di esemplari vivi a utilizzatori non commerciali possono essere effettuati entro il termine massimo di un anno dall'iscrizione della specie negli elenchi di specie esotiche invasive di cui al comma 1, purché gli esemplari siano tenuti e trasportati in confinamento e siano state prese tutte le opportune misure per evitarne la fuga e la riproduzione. La vendita e il trasferimento di esemplari vivi a utilizzatori non commerciali sono comunicati al Ministero. 4. Il Ministero può disporre i controlli previsti all'articolo 13, al fine di verificare l'impossibilità di fuoriuscita. 5. Nel caso in cui la struttura o la modalità di trasporto non siano ritenute idonee, gli esemplari sono confiscati e il Ministero ne dispone secondo le modalità previste dall'articolo 25, comma 7. 6. Le autorizzazioni per le specie di acquacoltura rilasciate ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 708/2007 si intendono revocate al termine di due anni dall'iscrizione della specie negli	esemplari vivi a utilizzatori non commerciali possono essere effettuati entro il termine massimo di un anno dall'iscrizione della specie negli elenchi di specie esotiche invasive di cui al comma 1, purché gli esemplari siano tenuti e trasportati in confinamento e siano state prese tutte le opportune misure per evitarne la fuga e la riproduzione. La vendita e il trasferimento di esemplari vivi a utilizzatori non commerciali sono comunicati al Ministero. 4. Il Ministero può disporre i controlli previsti all'articolo 13, al fine di verificare l'impossibilità di fuoriuscita. 5. Nel caso in cui la struttura o la modalità di trasporto non siano ritenute idonee, gli esemplari sono confiscati e il Ministero ne dispone secondo le modalità previste dall'articolo 25, comma 7. 6. Le autorizzazioni per le specie di acquacoltura rilasciate ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 708/2007 si intendono revocate al termine di due anni dall'iscrizione della specie negli elenchi di cui al comma 1, anche qualora fosse stata indicata nelle stesse una durata		
---	---	--	--



elenchi di cui al comma 1, anche qualora fosse stata indicata nelle stesse una durata superiore. 7. Nessun indennizzo è dovuto per la soppressione o la distruzione di esemplari eseguita in applicazione delle disposizioni del presente articolo.	superiore. 7. Nessun indennizzo è dovuto per la soppressione o la distruzione di esemplari eseguita in applicazione delle disposizioni del presente articolo.		
Art. 29 (Tariffe) 1. Le spese relative alle attività di cui agli articoli 8, 9, 10 e 13 sono a carico del richiedente, secondo tariffe calcolate in base al costo effettivo del servizio, aggiornate ogni due anni. 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe di cui al comma 1 e le relative modalità di versamento al bilancio dello Stato, per la successiva rassegnazione, con decreto del	Art. 29 (Tariffe) 1. Le spese relative alle attività di cui agli articoli 8, 9, 10 e 13 sono a carico del richiedente, secondo tariffe calcolate in base al costo effettivo del servizio, aggiornate ogni due anni. 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe di cui al comma 1 e le relative modalità di versamento al bilancio dello Stato, per la successiva rassegna, con decreto del	E31: Le Regioni chiedono espressamente che, nella determinazione delle tariffe, sia prevista un'esenzione per gli enti pubblici.	E31: La modifica non è necessaria in quanto, come assicurato dal MEF, gli enti pubblici non sono soggetti a tariffa.



Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il finanziamento delle attività di cui agli articoli 8, 9, 10 e 13. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.	Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il finanziamento delle attività di cui agli articoli 8, 9, 10 e 13. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.		
Art. 30 (Clausola finanziaria) 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.	Art. 30 (Clausola finanziaria) 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.	E32: Il presente decreto richiederà un notevole impegno per le Regioni. Non è realistico presupporre che sia possibile svolgere le azioni previste senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sono assolutamente necessarie risorse aggiuntive pertanto le Regioni, in considerazione dello	E32: Non Accoglibile

		stato attuale dei rispettivi bilanci, sono contrarie, e quindi non garantiscono, sotto il profilo operativo, di poter attuare quanto previsto nel Decreto Legislativo medesimo.	
--	--	--	--

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Non si condivide l'impostazione di carattere generale data dallo schema di decreto in esame che richiede un considerevole impegno (in termine di adempimenti, di strutture, di controlli) alle Regioni e, di riflesso, agli enti locali senza risorse alcune. Pertanto, in diverse proposte emendative le Regioni sono state chiare nel rappresentare enormi difficoltà nell'attuazione pratica delle presenti disposizioni regolamentari.
2. Lo schema di decreto in esame va doverosamente armonizzato con la legislazione italiana in essere; per esempio la procedura prevista dall'art. 19 (rilevamento-comunicazione-trasmissione, misure d'attuazione etc..) non è compatibile con gli interventi di rimozione immediata e precauzionale di esemplari di una specie listata. Nel caso di uccelli e mammiferi (con eccezione di topi, arvicole e nutrie) la procedura prevista dall'art. 19 (ma anche dall'art. 22) si affianca (e forse si sovrappone) a quella già prevista dalla legge n. 157/1992. La previsione dell'art. 2 della legge n. 157/1992 laddove prevede gli interventi di eradicazione delle alloctone mal si concilia con quanto disposto dall'art. 19 sia prima che dopo la definizione delle misure di gestione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e delle misure di eradicazione rapida.



3. Si valuti di chiarire meglio il coinvolgimento di **tutte** le Regioni a livello d'Intesa: pur comprendendo l'esigenza di snellire procedure potenzialmente gravose, giova sottolineare come se la *ratio* del presente decreto sia quella di prevenire - oltre che l'introduzione - anche la diffusione delle specie esotiche invasive, può accadere di frequente che Regioni limitrofe condividano la stessa problematica; pertanto si raccomanda vivamente di estendere il coinvolgimento delle Regioni tutte e non sono di quelle ,di volta in volta, interessate dall'intervento.
4. Si chiede di circostanziare più adeguatamente come avverrà il prescritto monitoraggio; seppur si è a conoscenza di esperienze pilota, si rappresenta la necessità di avere esperienze strutturate con un sistema implementato.-

ii.





*Reut à car
de note
9/11/17
Della*



CONFERENZA UNIFICATA

9 novembre 2017

Punto 8) all'ordine del giorno

**PARERE, AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 3 E DELL'ART. 9, COMMA 1, DEL
DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281, SULLO SCHEMA DI DECRETO
LEGISLATIVO RECANTE ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE
DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1143/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO DEL 22 OTTOBRE 2014, RECANTE DISPOSIZIONI VOLTE A
PREVENIRE E GESTIRE L'INTRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DELLE SPECIE
ESOTICHE INVASIVE**

PROPOSTE EMENDATIVE

Art. 19

(Rilevamento precoce ed eradicazione rapida)

EMENDAMENTO

Al comma 3 lettera a) sostituire le parole «che devono svolgere le attività» con la parola «compatibilmente».

Art. 22

(Misure di gestione)

EMENDAMENTO

Al comma 4 sostituire le parole «che devono svolgere le attività» con la parola «compatibilmente».

MOTIVAZIONE

Si ritiene assolutamente necessario modificare negli articoli 19 (rilevamento precoce ed eradicazione rapida) e 22 (misure di gestione) la previsione che le regioni si possano avvalere della collaborazione di altre amministrazioni per lo svolgimento delle relative attività, se non disponibili le necessarie coperture finanziarie. Le attività di gestione degli esemplari esotici che saranno ricomprese nel decreto di prossima emanazione da parte del Ministero dell'Ambiente non possono infatti ricadere finanziariamente sulle amministrazioni locali eventualmente chiamate a collaborare con le Regioni, ma devono trovare corrispondenti coperture, eventualmente attraverso una specifica destinazione delle sanzioni.